



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

NOVEMBRE 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	9
SEZIONE SECONDA	22
SEZIONE TERZA	35
SEZIONE QUARTA	53
SEZIONE QUINTA	67
SEZIONE SESTA	79

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. **U**, **Ordinanza n. 37825 del 10/07/2025** Cc. (dep. **20/11/2025**) Rv. **288733-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: NATALE EDMONDO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 24/10/2024

654043 COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE - Declaratoria di inammissibilità o rigetto della richiesta - Condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali - Esclusione.

Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 15480 del 2017 Rv. 269969-01, N. 43540 del 2023 Rv. 285359-01, N. 42478 del 2024 Rv. 287141-01

Massime precedenti Difformi: N. 49692 del 2017 Rv. 271438-01, N. 4633 del 1996 Rv. 205587-01

Massime precedenti Vedi: N. 23962 del 2015 Rv. 263952-01, N. 7205 del 2023 Rv. 284338-01, N. 24050 del 2018 Rv. 273116-01, N. 22 del 1997 Rv. 206485-01, N. 944 del 2000 Rv. 216006-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36541 del 2008 Rv. 240508-01, N. 13687 del 2003 Rv. 223635-01, N. 8914 del 2018 Rv. 272010-01, N. 41476 del 2005 Rv. 232165-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 37824 del 10/07/2025** Cc. (dep. **20/11/2025**) Rv. **288732-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: BUZZELLI CRISTIANO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 17/10/2024

654043 COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE - Declaratoria di inammissibilità o rigetto della richiesta - Condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali - Esclusione.

Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc.

SEZIONI UNITE

Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 15480 del 2017 Rv. 269969-01, N. 43540 del 2023 Rv. 285359-01, N. 42478 del 2024 Rv. 287141-01

Massime precedenti Difformi: N. 49692 del 2017 Rv. 271438-01, N. 944 del 2000 Rv. 216006-01, N. 4633 del 1996 Rv. 205587-01

Massime precedenti Vedi: N. 23962 del 2015 Rv. 263952-01, N. 7205 del 2023 Rv. 284338-01, N. 24050 del 2018 Rv. 273116-01, N. 22 del 1997 Rv. 206485-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36541 del 2008 Rv. 240508-01, N. 13687 del 2003 Rv. 223635-01, N. 8914 del 2018 Rv. 272010-01, N. 41476 del 2005 Rv. 232165-01

Sez. U, Sentenza n. 38306 del 29/05/2025 Cc. (dep. **26/11/2025**) Rv. **288798-01**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **NDIAYE MOHAMED (CUI 05977KA).** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/10/2024

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Sentenza di primo grado - Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana - Mancata traduzione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze - Traduzione tardiva.

L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità della nullità della sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A), Tratt. Internaz. 19/12/1966 art. 14 com. 3 lett. A), Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Decreto Legisl. 23/06/2016 num. 129, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis

Massime precedenti Conformi: N. 20679 del 2024 Rv. 286480-01

Massime precedenti Difformi: N. 45408 del 2019 Rv. 277775-01, N. 13697 del 2016 Rv. 266444-01, N. 3859 del 2016 Rv. 266086-01, N. 23608 del 2014 Rv. 259732-01, N. 24730 del 2024 Rv. 286667-01, N. 40556 del 2022 Rv. 283965-01

Massime precedenti Vedi: N. 15056 del 2019 Rv. 275103-01, N. 1400 del 1999 Rv. 213326-01, N. 29253 del 2024 Rv. 286610-01, N. 22465 del 2022 Rv. 283407-01, N. 8962 del 2023 Rv. 284254-01, N. 4692 del 2020 Rv. 278408-01, N. 6361 del 2024 Rv. 285791-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36541 del 2008 Rv. 240506-01, N. 3287 del 2009 Rv. 244118-01, N. 14978 del 2013 Rv. 254671-01, N. 120 del 2000 Rv. 216258-01, N. 8914 del 2018 Rv. 272010-01, N. 42363 del 2006 Rv. 234916-01, N. 5052 del 2004 Rv. 226717-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 38306 del 29/05/2025** Cc. (dep. **26/11/2025**) Rv. **288798-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: NDIAYE MOHAMED (CUI 05977KA). P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/10/2024

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana - Omessa traduzione del decreto di citazione in appello - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Condizioni.

L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. F), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20035 del 2023 Rv. 284515-01, N. 3993 del 2024 Rv. 286113-01, N. 44421 del 2015 Rv. 265026-01

Massime precedenti Difformi: N. 46967 del 2021 Rv. 282388-01, N. 20394 del 2022 Rv. 283227-01

Massime precedenti Vedi: N. 28562 del 2022 Rv. 283355-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 120 del 2000 Rv. 216258-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 37200 del 29/05/2025** Cc. (dep. **14/11/2025**) Rv. **288797-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: ARRI PIERA C/ KEBBOUCHE ABDELFAHEH. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 27/03/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca - Ammissione allo stato passivo del credito extracontrattuale o controverso - Poteri di accertamento del giudice della prevenzione - Limiti - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito del proposto o di credito comunque controverso, il giudice delegato, stante l'assenza di disposizioni di legge che gli attribuiscono autonomi poteri di ricognizione dell'ontologica esistenza della pretesa e del suo ammontare, è vincolato agli esiti del necessario accertamento, compiuto in separato procedimento civile o penale, sull'"an" e sul "quantum" del credito medesimo, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto all'attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Massime precedenti Conformi: N. 22222 del 2022 Rv. 283123-01, N. 4691 del 2020 Rv. 278189-02, N. 46992 del 2024 Rv. 287366-01

Massime precedenti Difformi: N. 24311 del 2022 Rv. 283626-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 14214 del 2023 Rv. 284506-01, N. 48472 del 2023 Rv. 285561-01, N. 46099 del 2023 Rv. 285821-01, N. 22618 del 2022 Rv. 283137-02

Sez. U, Sentenza n. 37200 del 29/05/2025 Cc. (dep. **14/11/2025**) Rv. **288797-03**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: ARRI PIERA C/ KEBBOUCHE ABDELFAHEH. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 27/03/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Tutela dei diritti di credito di terzi - Accertamento del fatto illecito del proposto - Credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato - Ammissione allo stato passivo - Condizioni - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato con la sentenza che accerta il fatto illecito del proposto commesso in suo danno è ammissibile allo stato passivo solo se è stato liquidato in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione, atteso che la decisione con cui il giudice, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., provvede sulle spese, costituisce il momento genetico di tale credito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13474 del 2023 Rv. 284276-01

Sez. U, Sentenza n. 37200 del 29/05/2025 Cc. (dep. **14/11/2025**) Rv. **288797-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: ARRI PIERA C/ KEBBOUCHE ABDELFAHEH. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 27/03/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Tutela dei diritti di credito di terzi - Credito derivante da fatto illecito del proposto - Ammissione allo stato passivo - Condizioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto, per essere ammissibile allo stato passivo, deve essere sorto anteriormente all'applicazione del sequestro di prevenzione nonché accertato dal giudice della cognizione con un provvedimento intervenuto al più tardi entro il termine previsto per l'ammissione tardiva della domanda e contraddistinto da irrevocabilità se reso in sede penale, oppure costituente titolo provvisoriamente esecutivo se emesso in sede civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Decisione Consiglio CEE 24/04/2024 num. 1260, Costituzione art. 27 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22222 del 2022 Rv. 283123-01, N. 13474 del 2023 Rv. 284276-01, N. 9 del 1999 Rv. 213511-01, N. 4884 del 2023 Rv. 284069-01, N. 22618 del 2022 Rv. 283137-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



Sez. 1, Sentenza n. 38418 del 26/11/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288950-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: M. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 29/10/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Decreto di non convalida - Ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento di non convalida del trattenimento disposto dal questore è ricorribile per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dovendosi ritenere che detta disposizione faccia riferimento a tutte le decisioni giudiziali in materia di convalida.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 268 art. 14 com. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33539 del 2016 Rv. 267719-01, N. 16399 del 2025 Rv. 287887-01, N. 35638 del 2025 Rv. 288671-01

Sez. 1, Sentenza n. 38422 del 26/11/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288842-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: M. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE TORINO, 05/11/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Comunicazione della decisione sulla convalida all'autorità legittimata all'impugnazione - Modalità - Notifica ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la comunicazione della decisione giudiziale sulla convalida all'autorità che ha adottato il provvedimento di trattenimento è legittimamente effettuata mediante notifica telematica alla stessa, poiché, non avendo il procedimento per oggetto gli interessi civili dell'Amministrazione, non trovano applicazione le disposizioni speciali sulle notificazioni presso l'Avvocatura dello Stato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03, N. 16386 del 2025 Rv. 287884-01

Sez. 1, **Sentenza n. 37703 del 12/11/2025** Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. **288876-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: J. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 27/10/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Termini di durata - Modalità di calcolo - Indicazione.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i termini di durata, fissati in mesi, si calcolano, con inclusione nel computo del "dies a quo", a decorrere dal momento in cui ha inizio la restrizione della libertà personale dello straniero, e, dunque, non dal giorno in cui è convalidato il decreto di trattenimento, ma dal giorno in cui lo stesso è eseguito, mentre, in caso di successive proroghe, i nuovi termini decorrono, senza soluzione di continuità, dal momento in cui scadono quelli precedenti, in applicazione delle regole operanti con riguardo alle misure cautelari personali, attesa l'equipollenza strutturale e funzionale delle due tipologie di provvedimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03, N. 22035 del 2012 Rv. 252883-01, N. 5874 del 2019 Rv. 275032-01, N. 32354 del 2025 Rv. 288528-01, N. 30294 del 2025 Rv. 288219-01

Sez. 1, **Sentenza n. 37701 del 12/11/2025** Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. **288917-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: S. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 23/10/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza - Immediata esecutività - Decreto di trattenimento questorile - Legittimità - Sussistenza - Convalida - Competenza - Giudice di pace.

In tema di trattenimento amministrativo degli stranieri nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2025 Rv. 288152-01, N. 30357 del 2025 Rv. 288220-01, N. 15750 del 2025 Rv. 287811-01 Rv. 287811-02

Sez. 1, Sentenza n. 36944 del 12/11/2025 Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. 288949-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: S. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE MESSINA, 24/10/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Domanda di protezione internazionale non accolta - Provvedimento questorile che disponga le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - Convalida - Competenza - Giudice di pace - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la competenza a convalidare il provvedimento con il quale il questore abbia disposto, nei confronti di chi abbia presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata, le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, appartiene al giudice di pace, in quanto, in tal caso, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo. (In motivazione la Corte ha precisato che la corte di appello è, invece, competente per la convalida del provvedimento questorile di trattenimento disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 lett. B), Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 25543 del 2025 Rv. 288152-01

Massime precedenti Vedi: N. 15750 del 2025 Rv. 287811-02 Rv. 287811-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-01

Sez. 1, Sentenza n. 38167 del 07/11/2025 Ud. (dep. 24/11/2025) Rv. 288891-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: GIAMPAOLO BRUNO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/07/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Procedure di acquisizione della prova seguite dall'autorità giudiziaria straniera - Sindacato del giudice italiano - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Ragioni.

In tema di ordine europeo di indagine, ai fini dell'utilizzabilità degli atti trasmessi, il giudice italiano non può sindacare la legittimità delle procedure di acquisizione della prova seguite dall'autorità giudiziaria straniera e dei provvedimenti dalla stessa adottati a tale scopo, in quanto l'art. 14 della direttiva 2014/41/UE fornisce precise indicazioni per ritenere che le questioni concernenti la scelta, da parte di quest'ultima, di riconoscere ed eseguire la richiesta siano deducibili esclusivamente nello Stato di esecuzione, salvo il caso di violazione dei diritti

SEZIONE PRIMA

fondamentali. (Fattispecie in tema di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 2173 del 2017 Rv. 269000-01, N. 48330 del 2022 Rv. 284027-01, N. 30383 del 2025 Rv. 288650-01, N. 48838 del 2023 Rv. 285599-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-01 Rv. 286589-05 Rv. 286589-04, N. 45189 del 2004 Rv. 229245-01, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-01 Rv. 286573 - 06 Rv. 286573-05

Sez. 1, Sentenza n. 37764 del 29/10/2025 Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. **288877-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.** *Imputato:* **BERTUCCI CONCETTO ALESSIO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 23/10/2024

612025 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - Recidiva - Applicabilità - Ragioni.

Il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto comune prevista dall'art. 116 cod. pen. non osta all'applicazione della recidiva nei confronti del concorrente anomalo, in virtù della natura dolosa del fatto da egli originariamente voluto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44579 del 2018 Rv. 273977-01, N. 24710 del 2015 Rv. 263960-01, N. 32162 del 2024 Rv. 286874-01

Sez. 1, Sentenza n. 37764 del 29/10/2025 Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. **288877-03**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.** *Imputato:* **BERTUCCI CONCETTO ALESSIO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 23/10/2024

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Delitto tentato - Responsabilità del concorrente non esecutore materiale - Dolo diretto - Necessità - Esclusione - Dolo eventuale - Sufficienza - Ragioni.

In tema di concorso di persone nel reato, il concorrente non esecutore materiale, diversamente dall'autore della condotta tipica, risponde del delitto tentato anche se l'evento sia stato da lui voluto non con dolo diretto, ma con dolo eventuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 22007 del 2025 Rv. 288176-01

Massime precedenti Vedi: N. 44579 del 2018 Rv. 273977-01, N. 11495 del 2023 Rv. 284246-01, N. 47339 del 2024 Rv. 287335-01, N. 43067 del 2021 Rv. 282295-01, N. 14342 del 2012 Rv. 252565-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12433 del 2010 Rv. 246323-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261104-01 Rv. 261105-01

Sez. 1, Sentenza n. 38425 del 29/10/2025 Cc. (dep. **26/11/2025**) Rv. **288843-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO**. *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO**. *Imputato:* **U. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 28/05/2025

603043 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - INFANTICIDIO Abbandono materiale e morale - Criteri di individuazione - Fattispecie.

L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'esclusione della sussistenza di una situazione di abbandono materiale e morale, poiché l'agente conviveva con un'amica, aveva frequenti contatti con il padre, era seguita dai servizi sociali, ed aveva con sé altri due bambini, nati dall'unione con un altro uomo, sempre presente e disponibile a prendersene cura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 578 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26663 del 2013 Rv. 256037-01, N. 40993 del 2010 Rv. 248934-01, N. 28252 del 2021 Rv. 281673-01

Massime precedenti Difformi: N. 41889 del 2009 Rv. 245040-01, N. 2906 del 2000 Rv. 215506-01, N. 24903 del 2007 Rv. 236840-01

Massime precedenti Vedi: N. 42507 del 2022 Rv. 283737-01

Sez. 1, Sentenza n. 35856 del 22/10/2025 Cc. (dep. **03/11/2025**) Rv. **288841-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. *Estensore:* **TONA GIOVANBATTISTA**. *Relatore:* **TONA GIOVANBATTISTA**. *Imputato:* **G. P.M. ALEMI FLAVIA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 05/05/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Appello - Termine per la decisione - Carattere ordinatorio - Sussistenza.

In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la corte di appello deve provvedere sul ricorso avverso il decreto di primo grado di applicazione della misura di prevenzione personale è di natura ordinatoria, stante l'assenza di sanzioni processuali per il suo mancato rispetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 23407 del 2015 Rv. 263963-01

Massime precedenti Vedi: N. 44408 del 2013 Rv. 257747-01

Sez. 1, Sentenza n. 35854 del 22/10/2025 Cc. (dep. **03/11/2025**) Rv. **288840-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: ESPOSITO VINCENZO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 12/05/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Inammissibilità dichiarata "de plano" al di fuori delle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. - Opposizione - Riqualficazione in ricorso per cassazione - Necessità - Ragioni.

In tema di procedimento di esecuzione, l'opposizione che l'interessato presenti avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza pronunciata "de plano" e senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in una materia non ricompresa tra quelle - elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. - per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., deve essere qualificata come ricorso per cassazione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 38638 del 2024 Rv. 287090-01, N. 12233 del 2025 Rv. 288563-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15498 del 2021 Rv. 280931-02

Sez. 1, Sentenza n. 35922 del 22/10/2025 Ud. (dep. **04/11/2025**) Rv. **288844-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: CRASTUS MARIO. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 30/04/2025

506014 ARMI - OMESSA CUSTODIA - Arma priva di una parte essenziale al suo funzionamento - Reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il reato previsto dall'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110 non è integrato dalla negligente custodia di un'arma non immediatamente utilizzabile per la mancanza di una parte essenziale al suo funzionamento, non ricorrendo il pericolo connotato all'elemento tipico della contravvenzione. (Fattispecie relativa allo smarrimento di un fucile privato dell'otturatore in occasione del suo trasporto in armeria per una riparazione).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20192 del 2018 Rv. 273130-01, N. 4659 del 2005 Rv. 230735-01, N. 43391 del 2022 Rv. 283780-01, N. 25437 del 2024 Rv. 286595-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 37953 del 21/10/2025** Ud. (dep. **21/11/2025**) Rv. **288818-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: P. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLZANO, 25/01/2025

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.

Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1 cod. pen. è configurabile in tutte le situazioni in cui gli atti persecutori e l'omicidio presentino contestualità spaziotemporale e si pongano in una prospettiva finalistica unitaria, mentre, qualora l'omicidio avvenga a distanza consistente di tempo dalla cessazione degli atti persecutori, il reato complesso circostanziato non è configurabile, ed il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. rimane autonomamente punibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5.1, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 39688 del 2023 Rv. 285158-01, N. 25964 del 2023 Rv. 284833-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38402 del 2021 Rv. 281973-01

Sez. 1, **Sentenza n. 36269 del 21/10/2025** Cc. (dep. **06/11/2025**) Rv. **288845-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: ZHENG YE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 30/06/2025

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Conoscenza della lingua italiana - Accertamento compiuto sulla base delle risultanze degli atti di polizia giudiziaria - Legittimità - Fattispecie.

In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può fondarsi sugli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, in assenza di dati oggettivi di segno contrario, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti. (Fattispecie relativa ad un incidente di esecuzione proposto, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., da una condannata straniera nei cui confronti era stato redatto nel corso delle indagini preliminari un verbale di identificazione, da lei sottoscritto, nel quale si dava atto che ella comprendeva la lingua italiana).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 52245 del 2014 Rv. 262101-01, N. 7913 del 2017 Rv. 269505-01, N. 9354 del 2021 Rv. 281479-01

Massime precedenti Vedi: N. 11137 del 2021 Rv. 280992-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01 Rv. 288798-02, N. 38343 del 2014 Rv. 261111-01, N. 25932 del 2008 Rv. 239693-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 35923 del 21/10/2025** Cc. (dep. **04/11/2025**) Rv. **288776-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: GIANNETTI ANTONIO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TARANTO, 02/05/2025

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Giudizio cautelare - Mancato rilascio della traccia fonica a causa di sopravvenuta e insuperabile impossibilità - Inutilizzabilità della conversazione ai fini cautelari - Esclusione.

In tema di intercettazioni, non determina l'inutilizzabilità delle conversazioni nella fase cautelare il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero motivato da sopravvenuta impossibilità materiale dovuta ad ostacoli tecnici, non superabili nei termini prescritti per il giudizio di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 57195 del 2017 Rv. 271701-01, N. 26447 del 2021 Rv. 281689-02, N. 10951 del 2019 Rv. 275868-02, N. 25964 del 2021 Rv. 281974-01, N. 3371 del 2024 Rv. 286079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20300 del 2010 Rv. 246907-01

Sez. 1, **Sentenza n. 36883 del 15/10/2025** Cc. (dep. **12/11/2025**) Rv. **288848-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: PUGLIESE FRANCESCO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA BARI, 05/06/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Detenzione domiciliare sostitutiva - Provvedimento applicativo irrevocabile - Modifica delle prescrizioni da parte del magistrato di sorveglianza - Condizioni.

In tema di detenzione domiciliare sostitutiva, il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni contenute in sentenza, ai sensi dell'art. 62, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689, solo in presenza di fatti nuovi, non potendo altrimenti mutare o correggere quanto statuito dal giudice delle cognizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18940 del 2025 Rv. 288022-01, N. 40328 del 2008 Rv. 241705-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260696-01

Sez. 1, **Sentenza n. 37768 del 15/10/2025** Cc. (dep. **20/11/2025**) Rv. **288817-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: MACAJ ARBER. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE ANCONA, 30/05/2025

SEZIONE PRIMA

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Pluralità di sentenze di patteggiamento - Continuazione in sede esecutiva - Schema procedimentale di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - Inosservanza - Inammissibilità della richiesta - Rilevabilità in cassazione - Ragioni - Fattispecie.

In materia di esecuzione, la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. è inammissibile, ed il vizio, equiparabile alle nullità assolute insanabili, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva preso in esame, ai fini della decisione, anche una sentenza rispetto alla quale non era stata avanzata alcuna domanda ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Massime precedenti Difformi: N. 26042 del 2013 Rv. 256036-01

Massime precedenti Vedi: N. 16456 del 2021 Rv. 281194-01, N. 1527 del 2019 Rv. 275169-01, N. 22298 del 2018 Rv. 273138-01

Sez. 1, Sentenza n. 38238 del 14/10/2025 Ud. (dep. 25/11/2025) Rv. 288878-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: V. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/02/2025

609084 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE - Tentato omicidio - Dolo diretto - Sufficienza - Dolo intenzionale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza del delitto di tentato omicidio è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e, quindi, il dolo intenzionale, inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione. (Fattispecie relativa ad accoltellamento, nella quale l'elemento soggettivo, nelle forme del dolo diretto, è stato desunto dall'arma utilizzata, dalla direzione e dalla reiterazione dei colpi inferti e dall'aver l'imputato chiuso la porta dell'abitazione onde impedire l'ingresso ad altri).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 23618 del 2016 Rv. 266915-01

Massime precedenti Vedi: N. 25158 del 2022 Rv. 283477-01, N. 29611 del 2022 Rv. 283375-01, N. 47339 del 2024 Rv. 287335-01, N. 12954 del 2008 Rv. 240275-01

Sez. 1, Sentenza n. 37437 del 01/10/2025 Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. 288875-02

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: A. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 09/10/2024

SEZIONE PRIMA

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE
- OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto
- Fattispecie.

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Fattispecie relativa alla morte di un soggetto, lanciatisi dalla finestra della stanza nella quale si era chiuso a chiave per sfuggire all'imputato che, già mostratosi minaccioso e aggressivo, stava per sfondarne la porta d'ingresso, in relazione alla quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per non aver esaurientemente chiarito se, in considerazione delle complessive e peculiari circostanze del caso concreto, quel gesto fosse annoverabile, "ex ante", tra le conseguenze prevedibili della condotta posta in essere dall'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27694 del 2025 Rv. 288505-01, N. 23926 del 2024 Rv. 286574-01, N. 624 del 2025 Rv. 287459-01, N. 10865 del 2025 Rv. 287753-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01, N. 43093 del 2024 Rv. 287244-01

Massime precedenti Difformi: N. 36402 del 2023 Rv. 285196-01, N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01, N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497-01, N. 15269 del 2022 Rv. 283016-01

Massime precedenti Vedi: N. 23215 del 2025 Rv. 288274-02, N. 44677 del 2023 Rv. 285403-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 1, Sentenza n. 37437 del 01/10/2025 Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. 288875-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: A. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 09/10/2024

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE
- OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento oggettivo - Atti diretti a ledere o a percuotere - Contatto fisico tra l'aggressore e la vittima - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale è richiesto che siano posti in essere "atti diretti" a ledere o a percuotere, sicché esso è configurabile anche quando il comportamento aggressivo o minaccioso dell'agente, univocamente volto a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen., non trasmodi in un contatto fisico con la vittima. (Fattispecie relativa alla morte di un soggetto che, chiusosi a chiave in una stanza, si era lanciato in strada dalla finestra, posta al secondo piano, per sfuggire all'imputato che, già mostratosi minaccioso e aggressivo, stava cercando di sfondare porta d'ingresso). (Conf.: Sez. 5, n. 4793 del 1988, Rv. 178180-01; Sez. 5, n. 3737 del 1982, Rv. 153514-01; Sez. 1, n. 1118 del 1971, Rv. 117780-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 890 del 2024 Rv. 285794-01, N. 624 del 2025 Rv. 287459-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 37503 del 19/09/2025** Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288846-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: TROVATELLO LUIGI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA LECCE, 24/04/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Benefici penitenziari - Permesso premio - Disciplina restrittiva prevista dall'art. 30-quater legge n. 354 del 1975 - Presupposti - Applicazione in sentenza della recidiva reiterata - Necessità.

La disciplina restrittiva prevista dall'art. 30-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 251 del 2005, le quale comporta un innalzamento dei periodi di espiazione della pena per poter fruire dei permessi premio, si applica solamente se la recidiva reiterata sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna in esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 quater CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3358 del 2012 Rv. 251680-01

Massime precedenti Vedi: N. 36751 del 2008 Rv. 241139-01, N. 45768 del 2008 Rv. 242352-01, N. 10425 del 2005 Rv. 231209-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01

Sez. 1, **Sentenza n. 36547 del 18/09/2025** Cc. (dep. 10/11/2025) Rv. 288873-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PMT C/ SORGENTE GENNARO. P.M. CICCARELLI SIMONA - MOLINO PIETRO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 21/02/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Preclusione del cd. giudicato esecutivo - Estensione - Limiti - Indicazione - Fattispecie.

La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva. (Fattispecie relativa alla riproposizione, da parte del Pubblico ministero, di una richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza degli obblighi risarcitori, precedentemente avanzata sulla base delle sole dichiarazioni del condannato e respinta senza confronto con il principio secondo cui spetta al condannato documentare l'avvenuto inadempimento o allegare circostanze indicative dell'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 641

Massime precedenti Conformi: N. 30496 del 2010 Rv. 248319-01, N. 27712 del 2020 Rv. 279786-01

Massime precedenti Vedi: N. 33916 del 2015 Rv. 264865-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 36900 del 18/09/2025** Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. 288874-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: TRIBUNALE UDINE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE UDINE, 22/05/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Vendita o distruzione dei beni - Competenza - Giudice che ha adottato il provvedimento ablativo.

In tema di confisca per equivalente, la competenza a disporre la vendita o la distruzione dei beni appartiene, anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile, al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo e non al giudice dell'esecuzione, che rimane, invece, competente per le questioni che comportino la modifica del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 86, Cod. Pen. art. 322 ter, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38845 del 2024 Rv. 287091-01, N. 41216 del 2018 Rv. 274388-01

Massime precedenti Vedi: N. 27234 del 2025 Rv. 288448-01, N. 26849 del 2024 Rv. 286605-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 38314 del 11/11/2025 Cc. (dep. **26/11/2025**) Rv. **288883-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: HACCA IMPIANTI S.R.L. IN PERSONA DEL L.R.P.T. SERVILLO GIANMARCO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 07/07/2025

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità degli enti - Misure cautelari interdittive - Appello - Perdita di efficacia per decorso dei termini di durata - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sopravvenuta perdita di efficacia della misura interdittiva per decorso dei termini di durata, intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della persona giuridica, non determina "ex se" il venir meno dell'interesse all'impugnazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che assume rilevanza la possibile rimozione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla misura divenuta inefficace, a condizione che la persona giuridica abbia fatto espresso riferimento a una futura utilizzazione della decisione di originaria illegittimità della stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 10904 del 2013 Rv. 254642-01, N. 11209 del 2016 Rv. 266427-02, N. 34293 del 2018 Rv. 273515-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51515 del 2018 Rv. 273935-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249002-01, N. 18253 del 2008 Rv. 239397-01, N. 26795 del 2006 Rv. 234268-01

Sez. 2, Sentenza n. 38222 del 24/10/2025 Cc. (dep. **24/11/2025**) Rv. **288851-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: LAUREANI LAURA. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 25/02/2025

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Sequestro preventivo di conto corrente avente saldo negativo - Interesse concreto ed attuale all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un conto corrente di cui risulta intestatario, avente saldo negativo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnativa cautelare sul rilievo che la parte ha interesse a rimuovere il vincolo d'indisponibilità insistente sul rapporto bancario, la cui consistenza numeraria può essere modificata, nel tempo, in saldo positivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 41589 del 2023 Rv. 285168-01, N. 32977 del 2011 Rv. 251091-01, N. 40069 del 2021 Rv. 282339-01, N. 13283 del 2021 Rv. 281241-01, N. 14526 del 2025

SEZIONE SECONDA

Rv. 287823-01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098-01, N. 2747 del 2022 Rv. 282542-01, N. 14772 del 2018 Rv. 272657-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01

Sez. 2, Sentenza n. 38225 del 24/10/2025 Ud. (dep. 25/11/2025) Rv. 288935-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: SQUILLANTE ANIELLO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 27/05/2025

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio abbreviato richiesto a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato - Risultati delle indagini difensive - Termini per produrle - Indicazione - Ragioni.

Nel giudizio abbreviato instaurato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, la produzione di indagini difensive è consentita solo prima della formulazione della richiesta di definizione con rito alternativo, ovvero nei quindici giorni dalla notificazione dell'anzidetto decreto, ma non nel momento dell'ammissione di tale richiesta o in quello della discussione, posto che il giudice non è tenuto ad acquisire i risultati delle investigazioni difensive formate in presenza della sola parte richiedente, fuori dal contraddittorio, in quanto, in tal modo, si impedirebbe al pubblico ministero di offrire la prova contraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35896 del 2023 Rv. 285225-01, N. 1561 del 2019 Rv. 274940-02, N. 25950 del 2011 Rv. 250977-01, N. 9198 del 2017 Rv. 269344-01, N. 20802 del 2019 Rv. 276630-02, N. 19753 del 2021 Rv. 281365-01, N. 29332 del 2024 Rv. 286638-01

Sez. 2, Sentenza n. 37419 del 16/10/2025 Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. 288849-01

Presidente: ARIOLLI GIOVANNI. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: PG C/ GARGIULO CIRO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 20/05/2025

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Occupazione protratta nel tempo - Natura permanente del reato - Sussistenza - Decorrenza del termine di prescrizione - Indicazione.

Il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, sicchè il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con il rilascio, spontaneo o coattivo, dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29657 del 2019 Rv. 277019-01, N. 46692 del 2019 Rv. 277929-01, N. 40771 del 2018 Rv. 274458-01

Massime precedenti Vedi: N. 40858 del 2024 Rv. 287158-01, N. 55164 del 2018 Rv. 274298-01, N. 11169 del 2024 Rv. 286045-01, N. 7911 del 2017 Rv. 269575-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 36908 del 16/10/2025 Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. 288882-01

Presidente: ARIOLLI GIOVANNI. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: D'AGUANNO GASPARE. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 26/02/2025

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Circostanza aggravante delle più persone riunite - Configurabilità - Presupposti.

In tema di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite postula la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due soggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o della minaccia, sì da poter ritenere che le stesse siano poste in essere da ciascuno di essi o che la presenza, durante l'esercizio della violenza o della minaccia, di uno dei soggetti agenti valga a rafforzarle.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 1, Cod. Pen. art. 629 com. 2 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 50064 del 2015 Rv. 265657-01, N. 25614 del 2009 Rv. 244149-01

Massime precedenti Vedi: N. 29363 del 2025 Rv. 288382-01, N. 40860 del 2022 Rv. 284041-01, N. 27386 del 2022 Rv. 283575-01, N. 46221 del 2023 Rv. 285443-01, N. 33210 del 2021 Rv. 281916-01, N. 25175 del 2025 Rv. 288356-01, N. 671 del 2020 Rv. 277817-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21837 del 2012 Rv. 252518-01

Sez. 2, Sentenza n. 36905 del 16/10/2025 Ud. (dep. 12/11/2025) Rv. 288932-01

Presidente: ARIOLLI GIOVANNI. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: PMT C/ MASTRANDREA CARLO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/05/2025

548021 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - Condizione di procedibilità - Delitto comune commesso all'estero dal cittadino, sanzionato con pena detentiva inferiore a tre anni e perseguibile a querela in Italia - Presentazione della sola richiesta da parte del Ministro della giustizia - Sufficienza - Esclusione - Querela della persona offesa - Necessità - Ragioni.

In tema di delitti comuni commessi all'estero da cittadini, la richiesta di procedimento avanzata dal Ministro della giustizia non può surrogare, ai fini della procedibilità di delitti sanzionati con pena detentiva inferiore a tre anni, perseguibili a querela "secondo la legge italiana", la mancanza di quest'ultima, in ragione della palese assenza di connotazioni pubblicistiche nel bene giuridico concretamente protetto, come desumibile dall'attribuzione, nell'ordinamento nazionale, della volontà punitiva in capo alla sola persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 9 com. 3, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 19335 del 2023 Rv. 284621-01, N. 36344 del 2010 Rv. 248405-01, N. 45295 del 2017 Rv. 271050-01, N. 13083 del 2025 Rv. 287964-01, N. 58239 del 2018 Rv. 275641-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 38645 del 15/10/2025** Cc. (dep. 28/11/2025) Rv. **288931-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: PIRROTTA SAMUELE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TORINO, 28/05/2025

663081 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato - Opposizione della persona offesa - Decreto di fissazione dell'udienza camerale - Avviso alle parti della possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto e invito a interloquire - Necessità - Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. - Nullità - Esclusione.

In tema di archiviazione, non è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione della persona offesa avverso l'istanza archiviatoria del pubblico ministero basata sull'infondatezza della "notitia criminis", disponga l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, a condizione che le parti, nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, siano state espressamente informate e invitate a interloquire in ordine alla possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale procedura non amplia il "thema decidendum", in quanto il giudice, con la richiesta del pubblico ministero, è investito del potere di valutare l'intera vicenda processuale, comprese cause di archiviazione diverse e meno favorevoli per l'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16138 del 2024 Rv. 286316-01

Massime precedenti Vedi: N. 6959 del 2018 Rv. 272483-01, N. 5265 del 2025 Rv. 287562-01, N. 26876 del 2016 Rv. 267261-01, N. 41104 del 2019 Rv. 277044-01, N. 24704 del 2025 Rv. 288352-01, N. 10455 del 2018 Rv. 272247-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01, N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 2, **Sentenza n. 36532 del 14/10/2025** Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. **288828-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: PALADINI GIUSEPPE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 13/12/2024

609124 REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - Attenuante della riparazione del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - Risarcimento integrale operato in relazione al solo reato più grave - Estensione ai reati satellite - Esclusione.

In tema di reato continuato, gli effetti del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno si producono solo in relazione al reato con riguardo al quale è intervenuta la condotta riparatoria, sicché, nel caso in cui il risarcimento afferisca al solo reato più grave, i suoi effetti si producono esclusivamente sulla pena base, non estendendosi ai reati satellite.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 6

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 39166 del 2011 Rv. 251128-01, N. 4616 del 2018 Rv. 271947-01

Massime precedenti Vedi: N. 44175 del 2023 Rv. 285258-01, N. 20945 del 2021 Rv. 281562-01, N. 26902 del 2025 Rv. 288450-01, N. 49478 del 2023 Rv. 285673-02, N. 19366 del 2020 Rv. 279107-02, N. 1663 del 2023 Rv. 284033-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3286 del 2009 Rv. 241755-01

Sez. 2, Sentenza n. 38154 del 14/10/2025 Cc. (dep. **24/11/2025**) Rv. **288850-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA**. *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO**. *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO**. *Imputato:* **ROMEO ANNUNZIATINO**. *P.M.* **ALEMI FLAVIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 05/05/2025

664056 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE - Decisione sulla richiesta di riesame - Termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza - "Dies a quo" - Individuazione.

In tema di impugnazioni cautelari personali, il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 19313 del 2017 Rv. 270015-01, N. 4088 del 2019 Rv. 275131-01, N. 26399 del 2018 Rv. 273364-01, N. 44153 del 2018 Rv. 274177-01

Massime precedenti Difformi: N. 54261 del 2016 Rv. 268818-01, N. 4961 del 2016 Rv. 266377-01

Massime precedenti Vedi: N. 38408 del 2017 Rv. 271070-01, N. 7653 del 2017 Rv. 269472-01, N. 9345 del 2024 Rv. 286024-01

Sez. 2, Sentenza n. 37232 del 09/10/2025 Cc. (dep. **14/11/2025**) Rv. **288847-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. *Estensore:* **SGADARI GIUSEPPE**. *Relatore:* **SGADARI GIUSEPPE**. *Imputato:* **MINCIONE RAFFAELE**. *P.M.* **SASSONE GIUSEPPE**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 23/05/2025

654004 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI - Connessione teleologica - Identità fra autori del reato-mezzo e autori del reato-fine - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In tema di competenza, non è richiesto, per la configurabilità della connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, che sussista identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di altro reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 44678 del 2019 Rv. 278000-02, N. 30998 del 2018 Rv. 274019-01

Massime precedenti Vedi: N. 7826 del 2019 Rv. 275350-01, N. 35788 del 2024 Rv. 286964-01, N. 31517 del 2020 Rv. 280161-01, N. 12772 del 2019 Rv. 276178-01, N. 40118 del 2024 Rv. 287099-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 53390 del 2017 Rv. 271223-01 Rv. 271223-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27343 del 2013 Rv. 255345-01

Sez. 2, Sentenza n. 36266 del 09/10/2025 Cc. (dep. 06/11/2025) Rv. 288826-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Imputato:* **MAGGIO PIETRO GIUSEPPE PAOLO.** *P.M.* **SASSONE GIUSEPPE.** *(Diff.)*

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 25/06/2025

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo - Dovuta a causa non imputabile al ricorrente - Condanna al pagamento delle spese processuali - Sussistenza - Condanna al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente deve essere condannato al solo pagamento delle spese processuali e non anche al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, nel caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo, dovuta a causa allo stesso non imputabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23636 del 2018 Rv. 273325-01, N. 3101 del 2006 Rv. 233747-01, N. 9831 del 2016 Rv. 267565-01, N. 39521 del 2018 Rv. 273882-01, N. 31435 del 2012 Rv. 253229-01

Massime precedenti Difformi: N. 16425 del 2015 Rv. 263400-01, N. 27573 del 2013 Rv. 255496-01, N. 26477 del 2014 Rv. 259193-01, N. 5185 del 2015 Rv. 262478-01, N. 26255 del 2015 Rv. 263921-01, N. 28691 del 2016 Rv. 267373-01 Rv. 267373-01, N. 36372 del 2013 Rv. 256953-01, N. 32954 del 2014 Rv. 261661-01, N. 2188 del 2015 Rv. 261775-01, N. 18978 del 2014 Rv. 259838-01, N. 45850 del 2023 Rv. 285462-02

Massime precedenti Vedi: N. 30253 del 2025 Rv. 288594-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31524 del 2004 Rv. 228168-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 36267 del 09/10/2025 Ud. (dep. **06/11/2025**) Rv. **288881-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: ABDELRAHMAN DEYAA ELSAYED FARID ELSAYED. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 20/03/2025

661015 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Beneficio illegittimamente concesso - Revoca in appello - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, viola il divieto di "reformatio in peius" la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione del principio devolutivo e di quello del "favor rei".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 56279 del 2017 Rv. 272429-01, N. 30237 del 2025 Rv. 288544-01, N. 40989 del 2018 Rv. 274301-01, N. 19894 del 2022 Rv. 283092-01, N. 49888 del 2015 Rv. 265472-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01, N. 7551 del 1998 Rv. 210798-01

Sez. 2, Sentenza n. 36035 del 09/10/2025 Cc. (dep. **05/11/2025**) Rv. **288825-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: RAPANA' GIOVANNI. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 25/06/2025

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo - Dovuta a causa non imputabile al ricorrente - Condanna al pagamento delle spese processuali - Sussistenza - Condanna al versamento in favore della cassa per le ammende - Esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente deve essere condannato al solo pagamento delle spese processuali e non anche al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo, dovuta a causa allo stesso non imputabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23636 del 2018 Rv. 273325-01 Rv. 273325-01, N. 3101 del 2006 Rv. 233747-01, N. 9831 del 2016 Rv. 267565-01 Rv. 267565-01, N. 39521 del 2018 Rv. 273882-01, N. 31435 del 2012 Rv. 253229-01

Massime precedenti Difformi: N. 16425 del 2015 Rv. 263400-01, N. 27573 del 2013 Rv. 255496-01, N. 26477 del 2014 Rv. 259193-01, N. 5185 del 2015 Rv. 262478-01, N. 26255 del 2015 Rv. 263921-01, N. 28691 del 2016 Rv. 267373-01 Rv. 267373-01, N. 36372 del 2013 Rv. 256953-01, N. 32954 del 2014 Rv. 261661-01, N. 2188 del 2015 Rv. 261775-01, N. 18978 del 2014 Rv. 259838-01, N. 45850 del 2023 Rv. 285462-02

Massime precedenti Vedi: N. 30253 del 2025 Rv. 288594-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31524 del 2004 Rv. 228168-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 37802 del 08/10/2025 Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. 288907-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: FAROOQ ABID. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/11/2024

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. - Reato continuato - Applicabilità al reato continuato - Limiti - Ragioni.

La causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, prevista dall'art. 344-bis cod. proc. pen., trova applicazione anche con riguardo al continuato, nel caso in cui talune delle condotte siano commesse dopo l'1 gennaio 2020 e limitatamente ad esse, stante la reciproca autonomia dei diversi segmenti di condotte posti in continuazione e la mancanza di una specifica disposizione che, come previsto per la prescrizione dal disposto dell'art. 158, comma primo, cod. pen., fissi la decorrenza del termine dal giorno in cui cessa la continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A), Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 3, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26807 del 2023 Rv. 284783-01, N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01, N. 24326 del 2024 Rv. 286558-01, N. 40349 del 2024 Rv. 287085-01, N. 40604 del 2024 Rv. 287120-01, N. 20971 del 2025 Rv. 288268-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20989 del 2025 Rv. 288175-01, N. 6903 del 2017 Rv. 268966-01

Sez. 2, Sentenza n. 37802 del 08/10/2025 Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. 288907-03

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: FAROOQ ABID. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/11/2024

671052 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - Condizionata al deposito delle indagini difensive - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

La richiesta di definizione con rito abbreviato, avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, non può essere condizionata al deposito di atti di indagini difensive, atteso che il disposto dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 438, comma 4, cod. proc. pen., relativa alla richiesta di giudizio abbreviato effettuata dopo il deposito delle indagini difensive, sicché è da ritenere che il legislatore, per la particolare celerità del rito, abbia escluso tale possibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 octies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39076 del 2022 Rv. 283765-03, N. 21439 del 2019 Rv. 275812-01, N. 1561 del 2019 Rv. 274940-02, N. 20802 del 2019 Rv. 276630-02, N. 29332 del 2024 Rv. 286638-01, N. 15691 del 2020 Rv. 279165-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 37496 del 07/10/2025 Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288933-03

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: MORABITO DOMENICO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 05/03/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Procedimento di prevenzione - Terzo interessato - Ministero del difensore munito di procura speciale - Necessità - Ragioni.

In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo per il tramite di un difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., a nulla rilevando che non rientri nel novero dei soggetti ivi elencati, atteso che riveste una posizione processuale ad essi equiparabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 880 del 2021 Rv. 280403-01

Massime precedenti Vedi: N. 34305 del 2020 Rv. 279975-01, N. 34684 del 2021 Rv. 282086-01, N. 4161 del 2017 Rv. 269064-01, N. 30951 del 2016 Rv. 267379-01, N. 14404 del 2019 Rv. 275432-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

Sez. 2, Sentenza n. 36423 del 07/10/2025 Cc. (dep. 07/11/2025) Rv. 288827-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CALVISI MICHELE. Relatore: CALVISI MICHELE. Imputato: SEBASTIANO GIAMPAOLO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 28/05/2025

664009 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE - Nozione di "giudice che procede" - Riferibilità alla medesima persona fisica - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, deve intendersi "giudice che procede", competente ex art. 279 cod. proc. pen., nel caso in cui la misura non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la persona fisica, in quanto la regola dell'immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata applicata da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che aveva giudicato nel merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91

Massime precedenti Conformi: N. 649 del 2007 Rv. 235688-01, N. 5064 del 2006 Rv. 233154-01, N. 4710 del 1998 Rv. 211496-01, N. 2436 del 1999 Rv. 213204-01, N. 28854 del 2018 Rv. 273236-01, N. 47398 del 2017 Rv. 271854-01, N. 6537 del 1999 Rv. 212463-01

Massime precedenti Vedi: N. 26800 del 2015 Rv. 264344-01, N. 30666 del 2024 Rv. 286774-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 260 del 2000 Rv. 216768-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 37496 del 07/10/2025 Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288933-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: MORABITO DOMENICO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 05/03/2025

651025 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SOTTOSCRIZIONE - Atto di nomina e procura speciale - Individuazione del momento dal quale gli stessi producono i propri effetti - Autenticazione, da parte del difensore, della sottoscrizione apposta alla nomina e alla procura speciale - Esclusione - Conoscenza degli atti da parte dell'autorità giudiziaria - Sussistenza.

L'autenticazione, da parte del difensore, della sottoscrizione apposta all'atto di nomina e alla procura speciale non ha la funzione di attestare la data di confezionamento di tali atti, che coincide, invece, con quella della legale conoscenza degli stessi da parte dell'autorità giudiziaria cui sono destinati, che si verifica nel momento del loro deposito in cancelleria, risultante dalla relativa attestazione, ovvero in quello del deposito telematico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4374 del 1999 Rv. 212979-01, N. 944 del 1998 Rv. 210810-01

Massime precedenti Vedi: N. 23013 del 2009 Rv. 244112-01, N. 32123 del 2020 Rv. 279894-01, N. 14882 del 2024 Rv. 286298-01, N. 35703 del 2019 Rv. 276808-01, N. 8920 del 2024 Rv. 286055-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47239 del 2014 Rv. 260894-01

Sez. 2, Sentenza n. 37496 del 07/10/2025 Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288933-02

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: MORABITO DOMENICO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 05/03/2025

656005 DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE - Revoca della nomina del difensore di fiducia cui sia stata conferita procura speciale ex art. 110 cod. proc. pen. - Effetti - Revoca automatica della procura speciale - Esclusione - Ragioni - Indicazioni.

La revoca del difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., come la nomina, non consentita, di un secondo difensore in aggiunta al primo, non comporta la revoca automatica della procura speciale allo stesso rilasciata, dovendo questa, per la sua differente funzione, relativa a un diverso e più ampio potere, essere manifestata espressamente nelle stesse forme dell'atto di conferimento e depositata presso la cancelleria del giudice ovvero mediante deposito telematico. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che la nomina difensiva è un negozio unilaterale di investitura del potere di rappresentare la parte in giudizio valevole, fino a revoca o rinuncia, per tutta la durata del processo, mentre la procura speciale investe il professionista, in relazione ad un determinato procedimento, del potere di rappresentare il soggetto che gliela conferisce, nel compimento di specifici atti di cui questi è titolare in proprio).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2014 Rv. 259847-01, N. 29858 del 2018 Rv. 273505-01, N. 36527 del 2024 Rv. 287331-01, N. 35703 del 2019 Rv. 276808-01, N. 30951 del 2016 Rv. 267379-01

Sez. 2, Sentenza n. 37712 del 30/09/2025 Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. 288934-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **D'AURIA DONATO.** *Relatore:* **D'AURIA DONATO.** *Imputato:* **VILLOTTI ANDREA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 27/05/2025

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Richiesta del difensore di copia delle registrazioni utilizzate per l'adozione della misura - Avvenuto rilascio dell'autorizzazione del pubblico ministero - Mancata tempestiva acquisizione delle copie per inerzia del difensore - Nullità per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.

In tema di riesame personale, non è causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per violazione del diritto di difesa la mancata tempestiva acquisizione, da parte del difensore che ne aveva fatto richiesta, di copia delle registrazioni in concreto utilizzate, nel caso in cui essa sia dovuta alla sola inerzia del predetto nel seguire l'"iter" dell'istanza avanzata, non essendo previsto, a carico del pubblico ministero, alcun onere di comunicare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27865 del 2025 Rv. 288427-01, N. 22270 del 2011 Rv. 250006-01, N. 46027 del 2024 Rv. 287381-02 Rv. 287381-01, N. 25964 del 2021 Rv. 281974-01, N. 3371 del 2024 Rv. 286079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20300 del 2010 Rv. 246907-01 Rv. 246908-01

Sez. 2, Sentenza n. 37082 del 09/07/2025 Ud. (dep. 13/11/2025) Rv. 288829-01

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **COLELLA SIMONETTA.** *Relatore:* **COLELLA SIMONETTA.** *Imputato:* **COPPOLA GIOVANNI.** *P.M.* **GIORGIO LIDIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 05/12/2024

609035 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA' - Delitto tentato - Applicazione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche nel caso di delitto tentato, ove le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l'azione delittuosa fosse stata portata a compimento. (Fattispecie relativa a tentata sostituzione di persona, perpetrata da soggetto agente che, per farsi consegnare merce di rilevante valore, si era finto corriere di una ditta incaricata del trasporto della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 lett. 7, Cod. Pen. art. 494

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 17424 del 2015 Rv. 263369-01, N. 33408 del 2009 Rv. 244353-01

Massime precedenti Vedi: N. 32234 del 2020 Rv. 280173-01, N. 33655 del 2025 Rv. 288662-01, N. 2910 del 2024 Rv. 285845-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28243 del 2013 Rv. 255528-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 37530 del 05/11/2025 Cc. (dep. 18/11/2025) Rv. 288835-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: BOVE VALERIA. Relatore: BOVE VALERIA. Imputato: ZANARINI ENRICO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 27/05/2025

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione - Termine per proporre tale impugnazione - Indicazione - Decorrenza - Conseguenze.

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., di quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento da impugnarsi, al quale, pur se relativo all'esistenza di un'obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da misura custodiale, si applicano le norme del codice di rito penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26370 del 2014 Rv. 259187-01, N. 45409 del 2013 Rv. 257554-01, N. 48484 del 2003 Rv. 228442-01

Sez. 3, Sentenza n. 37685 del 30/10/2025 Ud. (dep. 19/11/2025) Rv. 288805-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: BATTISTINI MASSIMO. Relatore: BATTISTINI MASSIMO. Imputato: ABBATE GIOVANNI. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MATERA, 22/05/2025

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Richiesta di decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per particolare tenuità del fatto - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Nullità - Sussistenza.

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto di emettere decreto penale di condanna, non può pronunciare sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., posto che tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo solo dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, la cui mancata osservanza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13681 del 2016 Rv. 266593-01, N. 15272 del 2017 Rv. 269465-01, N. 43874 del 2016 Rv. 267926-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 38438 del 30/10/2025** Ud. (dep. 27/11/2025) Rv. 288867-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **GAI EMANUELA.** Relatore: **GAI EMANUELA.**
Imputato: **BIANCA ANTONIO.** P.M. **GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 18/03/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024 - Pagamento del debito tributario mediante piano di rateizzazione in corso - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Esclude la configurabilità del delitto di omesso versamento dell'IVA, di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, l'adesione del contribuente, alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ad un piano di rateizzazione del pagamento del debito tributario, validamente richiesto e regolarmente adempiuto, ex art. 3-bis, comma 2-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, come introdotto dal citato d.lgs. n. 87 del 2024, trattandosi di elemento negativo della fattispecie che elide la tipicità del fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30139 del 2017 Rv. 270464-01, N. 48375 del 2018 Rv. 274701-01

Sez. 3, **Sentenza n. 38442 del 29/10/2025** Cc. (dep. 27/11/2025) Rv. 288806-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **GAI EMANUELA.** Relatore: **GAI EMANUELA.**
Imputato: **SOCIETA' COVO DEI SARACENI DEI F.LLI SAVINO SRL.** P.M. **CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 26/06/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Riesame avverso decreto di sequestro preventivo impeditivo - Terzo avente interesse alla restituzione - Presupposti del sequestro - Contestabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume il diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame, escludendo la verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato, in quanto privo di titolo alla restituzione, non ha interesse a richiedere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10242 del 2024 Rv. 286039-01, N. 15673 del 2024 Rv. 286335-01

Massime precedenti Difformi: N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 4170 del 2025 Rv. 287396-01, N. 34332 del 2025 Rv. 288683-01, N. 41861 del 2024 Rv. 287165-01, N. 23713 del 2024 Rv. 286439-01, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-01

Massime precedenti Vedi: N. 305 del 2025 Rv. 287416-01, N. 3034 del 2024 Rv. 285746-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 37783 del 28/10/2025 Cc. (dep. 20/11/2025) Rv. 288736-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: P. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 20/06/2025

678013 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECISIONE - IN GENERE - Richiesta del pubblico ministero di restituzione nel termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - Competenza a provvedere - Indicazione - Fattispecie.

In tema di restituzione in termini, spetta al tribunale del riesame, ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la competenza a provvedere sulla relativa istanza proposta dal pubblico ministero per la trasmissione degli atti posti a fondamento della misura cautelare ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza dei giudici cautelari, limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini del pubblico ministero, che, impossibilitato a trasmettere gli atti telematicamente a causa di un disservizio elettrico, li aveva depositati in originale l'ultimo giorno utile, oltre l'orario di apertura dell'ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18444 del 2025 Rv. 288075-01, N. 2411 del 1998 Rv. 211439-01

Sez. 3, Sentenza n. 37755 del 21/10/2025 Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. 288836-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: VASSELLI SIMONE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 29/03/2025

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - DASPO - Convalida - Mancato rispetto del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Mancata attivazione del contraddittorio cartolare - Irrilevanza - Verifica del pregiudizio patito dall'interessato - Necessità - Esclusione.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore per la convalida del DASPO con obbligo di presentazione, decorrente dalla sua notifica all'interessato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che persiste anche nel caso in cui l'ordinanza di convalida sia notificata al sottoposto dopo la scadenza di detto termine senza che lo stesso abbia attivato il contraddittorio cartolare, posto che il pregiudizio al diritto di difesa si verifica per il solo fatto del mancato rispetto dello schema legale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 3, Costituzione art. 24, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183

Massime precedenti Difformi: N. 19640 del 2024 Rv. 286523-01, N. 28489 del 2024 Rv. 286707-01

Massime precedenti Vedi: N. 28526 del 2024 Rv. 287368-01, N. 15089 del 2016 Rv. 266632-01, N. 17411 del 2023 Rv. 284660-01, N. 22266 del 2016 Rv. 267146-01, N. 20776 del 2010 Rv. 247182-01, N. 2471 del 2008 Rv. 238537-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44273 del 2004 Rv. 229110-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 3, Sentenza n. 37942 del 21/10/2025 Ud. (dep. **21/11/2025**) Rv. **288737-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: G. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/03/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Atti sessuali - Coinvolgimento della sfera corporea della vittima - Necessità - Sussistenza - Costrizione ad assistere ad atti di autoerotismo - Perfezionamento del reato - Esclusione - Delitto tentato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, è necessario che l'atto sessuale coinvolga la sfera corporea della vittima, che, pertanto, dev'essere costretta o indotta a subirlo, sicché la costrizione ad assistere ad atti di autoerotismo, ancorché lesiva del bene giuridico tutelato, non determina il perfezionamento del reato, potendo integrare, al più, gli estremi del delitto tentato, nel caso in cui, alla stregua di elementi preesistenti, concomitanti o successivi, emerga l'idoneità e l'univoca direzione degli atti. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la tentata violenza sessuale aggravata nella condotta di un imputato che, attirata la vittima minorenni in un garage con modalità subdole e repentine, si era denudato e le aveva richiesto una prestazione sessuale, compiendo, poi, atti di autoerotismo interrotti dalla fuga della predetta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33045 del 2020 Rv. 280044-01, N. 12987 del 2009 Rv. 243090-01, N. 964 del 2015 Rv. 261634-01, N. 10626 del 2022 Rv. 283003-01, N. 37916 del 2022 Rv. 283696-01, N. 51083 del 2017 Rv. 271881-01, N. 43423 del 2019 Rv. 277179-01

Sez. 3, Sentenza n. 37401 del 15/10/2025 Cc. (dep. **17/11/2025**) Rv. **288834-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: DONEXT S.P.A. (GIÀ ITALFONDIARIO S.P.A.). P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/04/2025

657007 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - Terzo estraneo al processo titolare di diritti sul bene sequestrato - Incidente di esecuzione - Legittimazione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di confisca, il terzo rimasto estraneo al processo nel cui ambito è stato disposto il sequestro preventivo ad essa funzionale è legittimato a proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione, a condizione che versi in buona fede e che abbia trascritto il titolo anteriormente all'adozione del vincolo reale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 27201 del 2013 Rv. 257599-01, N. 58444 del 2018 Rv. 275459-01, N. 301 del 2010 Rv. 246035-01, N. 50363 del 2019 Rv. 277940-01, N. 45572 del 2007 Rv. 238144-01

Massime precedenti Vedi: N. 33167 del 2025 Rv. 288657-01, N. 23354 del 2025 Rv. 288279-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 48126 del 2017 Rv. 270938-01

Sez. 3, Ordinanza n. 36682 del 14/10/2025 Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. **288832-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GIORGIANNI GIOVANNI.** *Relatore:* **GIORGIANNI GIOVANNI.** *Imputato:* **BONAVOLTA LUIGI. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 21/05/2025

664123 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo - Esperibilità del rimedio del ricorso "per saltum" per cassazione - Esclusione - Esperibilità del rimedio dell'appello cautelare - Sussistenza.

Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo il rimedio esperibile non è il ricorso immediato per cassazione, ex art. 325, comma 2, cod. proc. pen., ma l'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11869 del 2017 Rv. 269689-01, N. 39913 del 2008 Rv. 241275-01 Rv. 241275-01, N. 17132 del 2015 Rv. 263239-01, N. 26232 del 2013 Rv. 256814-01

Massime precedenti Vedi: N. 41179 del 2002 Rv. 222975-01

Sez. 3, Sentenza n. 36683 del 14/10/2025 Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. **288862-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **LIBERATI GIOVANNI.** *Relatore:* **LIBERATI GIOVANNI.** *Imputato:* **PMT C/ IVANOVA TETYANA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE LA SPEZIA, 11/06/2025

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo ai fini di confisca diretta del denaro, costituente profitto del reato tributario, esistente nel patrimonio dell'ente - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Condanna dell'amministratore di fatto dell'ente - Assoluzione dell'amministratore di diritto - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

E' consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, costituente profitto del reato tributario, rinvenuto nel patrimonio dell'ente, nel caso in cui la condotta delittuosa risulti commessa, a vantaggio dell'ente, dal suo amministratore di fatto, anche se l'amministratore di diritto sia stato assolto, in quanto la persona giuridica non può essere qualificata come terzo estraneo al reato, avendo beneficiato del relativo profitto, in forza del rapporto gestorio stabile, continuo e pregnante dei soggetti agenti. (Fattispecie relativa a dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17840 del 2019 Rv. 275599-02

Massime precedenti Vedi: N. 6205 del 2015 Rv. 262770-01

Sez. 3, Sentenza n. 37195 del 09/10/2025 Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288699-01

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Relatore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Imputato:* **LANZANI MARTINO.** *P.M. ESPOSITO ALDO.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' COMO, 12/06/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente - Tribunale del riesame - Questioni tecniche e contabili - Poteri istruttori - Esclusione - Rispetto del principio di proporzionalità - Obbligatorietà - Tutela del destinatario - Strumenti - Individuazione.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale, chiamato a decidere su una richiesta di riesame avente ad oggetto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è titolare di poteri istruttori e, pertanto, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni sottoposti al vincolo e l'ammontare del profitto del reato di cui si è ritenuto sussistente il "fumus", non può disporre l'effettuazione di accertamenti contabili o tecnici finalizzati alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il destinatario del sequestro che invoca la riduzione della garanzia può presentare apposita istanza in tal senso al pubblico ministero e, a fronte del provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari, è facultizzato ad impugnare tale decisione con l'appello cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36464 del 2015 Rv. 265057-01, N. 37848 del 2014 Rv. 260149-01, N. 26340 del 2018 Rv. 272882-01

Massime precedenti Vedi: N. 33602 del 2015 Rv. 265043-01, N. 29431 del 2019 Rv. 276272-01, N. 17456 del 2019 Rv. 276951-01, N. 19011 del 2015 Rv. 263554-01, N. 46036 del 2023 Rv. 285475-01

Sez. 3, Sentenza n. 37184 del 08/10/2025 Ud. (dep. 14/11/2025) Rv. 288802-01

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Relatore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Imputato:* **A. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 13/03/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Violenza sessuale ai danni di minore che non ha compiuto gli anni dieci - Modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2019 - Competenza per materia - Individuazione - Violazione - Nullità assoluta - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di violenza sessuale, la competenza per materia a giudicare del delitto, quando aggravato ai sensi dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e commesso in danno di un minore degli anni dieci, spetta alla Corte d'assise e non al tribunale in composizione collegiale, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente a

SEZIONE TERZA

far data dal 9 agosto 2019, la cui violazione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità derivata degli atti successivi ex art. 185 cod. proc. pen. e regressione del procedimento. (Fattispecie relativa a fatti commessi nel vigore della nuova disciplina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis lett. C, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 13 com. 2 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Cod. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 179 com. 1, Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 12148 del 2005 Rv. 231844-01, N. 51011 del 2013 Rv. 257917-01, N. 28485 del 2024 Rv. 286706-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3821 del 2006 Rv. 232592-01

Sez. 3, Sentenza n. 37340 del 08/10/2025 Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. **288821-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **HOLME RENATA CLARE.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MODENA, 19/12/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Precedente condanna a pena non sospesa - Preclusione automatica del beneficio - Esclusione - Possibilità di valutazione nel giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen. - Sussistenza.

In tema di sospensione condizionale della pena, la precedente condanna a pena non sospesa non osta, "ex se", al riconoscimento del beneficio, ma può essere valutata, congiuntamente agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., nel giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma primo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 38678 del 2014 Rv. 260660-01, N. 37402 del 2016 Rv. 267951-01, N. 4188 del 2023 Rv. 284092-01

Sez. 3, Sentenza n. 37338 del 08/10/2025 Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. **288892-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **C.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 29/10/2024

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado - Rinnovazione delle prove dichiarative decisive - Limitazione ad alcune fonti dichiarative - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di appello sul rilievo che fosse stata da

SEZIONE TERZA

questi rivalutata l'attendibilità della persona offesa, della quale soltanto era stata disposta una nuova escussione, sulla base di quanto dichiarato, tuttavia, da altri testimoni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16131 del 2023 Rv. 284493-02 Rv. 284493-03, N. 16444 del 2020 Rv. 279425-02 Rv. 279425-01, N. 5045 del 2021 Rv. 280562-01, N. 36905 del 2020 Rv. 280448-01, N. 41358 del 2022 Rv. 283678-01, N. 13953 del 2020 Rv. 279146-01, N. 3007 del 2021 Rv. 280257-01, N. 8361 del 2013 Rv. 254638-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269785-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267488-01, N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01 Rv. 275112-03, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01, N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272431-01

Sez. 3, Sentenza n. 37192 del 08/10/2025 Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288686-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: CANNONE GIACOMO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 23/09/2024

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Condizioni ostative all'estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. - Consumazione del reato nel quinquennio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacolo all'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'effetto estintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato in epoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1), Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17878 del 2017 Rv. 269824-01, N. 11759 del 2020 Rv. 279015-01

Massime precedenti Vedi: N. 17974 del 2024 Rv. 286388-01, N. 12847 del 2025 Rv. 287876-01, N. 44296 del 2024 Rv. 287153-01

Sez. 3, Sentenza n. 37185 del 08/10/2025 Ud. (dep. 14/11/2025) Rv. 288833-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: M. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 30/10/2024

601065 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - Sfruttamento - Equiparazione sanzionatoria - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

SEZIONE TERZA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui è prevista l'equiparazione, agli effetti sanzionatori, delle condotte di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, trattandosi di scelta di politica criminale rimessa al legislatore, non irragionevole perché funzionale ad impedire, mediante la criminalizzazione di ogni forma di intermediazione, morale o materiale, la diffusione e la proliferazione del meretricio. (Conf.: n. 7971 del 1972, Rv. 122517-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7338 del 2014 Rv. 259747-01, N. 36595 del 2012 Rv. 253390-01

Sez. 3, Sentenza n. 37186 del 08/10/2025 Ud. (dep. **14/11/2025**) Rv. **288863-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI**. *Estensore:* **CORBETTA STEFANO**. *Relatore:* **CORBETTA STEFANO**. *Imputato:* **B. P.M. BALDI FULVIO**. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/01/2025

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Condotta dell'imputato volta a consentire alla persona offesa, residente all'estero, di partecipare al processo - Attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di circostanze attenuanti, non determina la riparazione integrale del danno, né integra il ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., il comportamento collaborativo dell'imputato volto a porre la persona offesa, residente all'estero, nelle condizioni di poter partecipare al processo, trattandosi di attività che, pur se apprezzabile ai sensi degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non elide, né attenua le conseguenze dannose o pericolose del commesso reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38635 del 2017 Rv. 271067-01, N. 31841 del 2014 Rv. 260290-01

Sez. 3, Sentenza n. 36075 del 07/10/2025 Ud. (dep. **06/11/2025**) Rv. **288830-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO**. *Estensore:* **CORBETTA STEFANO**. *Relatore:* **CORBETTA STEFANO**. *Imputato:* **CICERONE MARIO**. *P.M. GARGIULO RAFFAELE*. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/03/2025

659018 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - Udiienza fissata per la sola calendarizzazione - Discussione in assenza del difensore di fiducia - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.

Integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la discussione tenutasi, in assenza del difensore di fiducia, nel corso di udienza fissata per la sola calendarizzazione del processo, come imposta dall'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, avendo questa natura di strumento organizzativo che, una volta adottato, ha effetto "prenotativo" vincolante per le parti e per il giudice.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc.

SEZIONE TERZA

Pen. art. 477 com. 1, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 11 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 30 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 4591 del 2024 Rv. 286015-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36258 del 2012 Rv. 253152-01

Sez. 3, Sentenza n. 36354 del 07/10/2025 Cc. (dep. 07/11/2025) Rv. 288831-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: SANTORO MICHELE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 14/04/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per sproporzione - Terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni ablati - Contestazioni effettuabili - Indicazione - Possibilità di contestare i presupposti applicativi della misura - Esclusione.

In tema di confisca per sproporzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni ablati può contestare solo la ritenuta fittizietà dell'intestazione, non potendo prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibili esclusivamente dall'indagato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 8 com. 1 lett. F)

Massime precedenti Vedi: N. 31870 del 2025 Rv. 288582-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8052 del 2024 Rv. 285852-01, N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

Sez. 3, Sentenza n. 37779 del 02/10/2025 Cc. (dep. 20/11/2025) Rv. 288865-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: TRIBUNALE DI GENOVA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE GENOVA, 20/05/2025

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Memorie del pubblico ministero presso il giudice rimettente - Inammissibilità - Ragioni.

Nel giudizio instaurato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo Procuratore Generale presso la Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5096 del 2024 Rv. 285983-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 35936 del 02/10/2025** Ud. (dep. **04/11/2025**) Rv. **288739-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: PG C/ PEPE ROSALIA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 09/12/2024

596001 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE - Delitto di manovre speculative su merci - Vendita, nel periodo pandemico da Covid-19, di mascherine protettive a prezzi esorbitanti in ambito locale - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di manovre speculative su merci, di cui all'art. 501-bis cod. pen., l'acquisto e la successiva messa in vendita, nel periodo pandemico da Covid-19, di mascherine sanitarie con ricarichi esorbitanti, posto che, a fronte di un fabbisogno nazionale di milioni di unità, tale condotta, pur riguardando prodotti di prima necessità, non è idonea a determinare una situazione di serio pericolo e di possibile nocumento per l'economia pubblica generale, con effetti, quindi, non limitati in ambito meramente locale di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 501 bis

Massime precedenti Vedi: N. 36929 del 2020 Rv. 280505-01

Sez. 3, **Sentenza n. 37779 del 02/10/2025** Cc. (dep. **20/11/2025**) Rv. **288865-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: TRIBUNALE DI GENOVA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE GENOVA, 20/05/2025

654007 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Maggiore gravità del reato - Determinazione - Epoca di commissione del reato - Rilevanza - Modifiche successive - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, l'individuazione del reato più grave, ex art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata avuto riguardo alle cornici edittali vigenti al momento della commissione dei fatti, non rilevando successivi incrementi sanzionatori vigenti al momento di esercizio dell'azione penale, posto che, ai fini del radicamento della competenza, viene in rilievo il reato rispetto al quale può essere concretamente inflitta la pena più elevata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 40118 del 2024 Rv. 287099-01, N. 348 del 2018 Rv. 271995-01

Massime precedenti Vedi: N. 42465 del 2024 Rv. 287186-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3821 del 2006 Rv. 232592-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 37771 del 02/10/2025** Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. 288837-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: RUBINO ALESSANDRO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 26/09/2024

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - DASPO - Provvedimento relativo agli incontri di una società sportiva poi radiata - Estensione alla nuova società calcistica costituita nella medesima città - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il divieto disposto dal questore ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, contestualmente all'imposizione dell'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con lo svolgimento degli incontri di una determinata squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non si estende agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità alla specifica pratica agonistica, ostandovi il principio di tassatività in materia penale. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che è necessario, a tal fine, un provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre a convalida, onde consentire l'esercizio del diritto di difesa anche in ordine alla continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3972 del 2019 Rv. 275691-01, N. 16476 del 2019 Rv. 276287-01

Massime precedenti Vedi: N. 10795 del 2019 Rv. 275141-01, N. 44431 del 2011 Rv. 251599-01

Sez. 3, **Sentenza n. 35814 del 01/10/2025** Cc. (dep. 03/11/2025) Rv. 288814-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: TETA GIUSEPPE. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 16/06/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Nullità del provvedimento genetico per difetto di motivazione - Natura - Deduzione in sede di riesame - Necessità - Deduzione con richiesta di revoca - Esclusione.

In tema di impugnazioni cautelari reali, la nullità del provvedimento genetico di sequestro preventivo per difetto di motivazione sul "periculum in mora", avendo natura relativa, deve essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame e non può essere eccepita con l'istanza di revoca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 50320 del 2023 Rv. 285624-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 37396 del 01/10/2025** Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. 288804-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **GAI EMANUELA.** Relatore: **GAI EMANUELA.**
Imputato: **SANTONE ROSSELLA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/01/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Tardiva comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale - Violazione del diritto di difesa - Condizioni - Ragioni - Conseguenze.

In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale non integra, ex se, una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente che intenda dolersene ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 34914 del 2021 Rv. 281941-01, N. 32812 del 2023 Rv. 285331-01, N. 30146 del 2023 Rv. 285040-01, N. 27419 del 2023 Rv. 285874-01, N. 49964 del 2023 Rv. 285645-01

Massime precedenti Difformi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152-01, N. 8131 del 2023 Rv. 284369-02, N. 21066 del 2022 Rv. 283316-01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905-01

Massime precedenti Vedi: N. 15657 del 2023 Rv. 284486-01, N. 1107 del 2023 Rv. 284164-01

Sez. 3, **Sentenza n. 37975 del 01/10/2025** Ud. (dep. 24/11/2025) Rv. 288838-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Imputato: **MARTIRADONNA GIOVANNI. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO POTENZA, 20/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Perfezionamento - Indicazione.

Il delitto di omessa dichiarazione si perfeziona, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, alla scadenza del termine di novanta giorni, decorrente dal maturarsi di quello precedente, fissato per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19647 del 2019 Rv. 275747-01, N. 22045 del 2010 Rv. 247636-01, N. 48304 del 2016 Rv. 268576-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 37939 del 30/09/2025** Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288866-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: BAHAR DANY TANER. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MODENA, 04/02/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Abuso del diritto - Disciplina introdotta dall'art. 1 d.lgs. n. 128 del 2015 - Imputazione fittizia di redditi a soggetto diverso dall'effettivo possessore - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati tributari, l'istituto dell'abuso del diritto che, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 13, legge 27 luglio 2000, n. 212, nel testo vigente a seguito della riforma introdotta dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, non è configurabile in relazione all'imputazione fittizia di redditi a soggetto diverso dall'effettivo possessore, atteso che i vantaggi fiscali in tal modo conseguiti possono essere disconosciuti in base al disposto dell'art. 37, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con conseguente operatività della clausola di esclusione di cui al comma 12 del citato art. 10-bis. (Fattispecie relativa a società estere di un gruppo, aventi sede in paesi a fiscalità vantaggiosa, che, in tesi d'accusa, si sarebbero fittiziamente interposte al fine di sottrarre l'imposizione fiscale nel territorio dello Stato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 38016 del 2017 Rv. 270550-01, N. 5809 del 2019 Rv. 275789-01, N. 35575 del 2016 Rv. 267678-01

Sez. 3, **Sentenza n. 37939 del 30/09/2025** Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288866-02

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: BAHAR DANY TANER. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MODENA, 04/02/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Riesame - Potere di operare la riqualificazione giuridica - Limiti - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato in base a una differente qualificazione giuridica dei fatti, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive in base a dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del tribunale che, chiamato a riesaminare un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, disposto in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aveva attribuito al ricorrente una condotta concorsuale omissiva, anziché commissiva, come in precedenza ritenuto dal giudice di prime cure).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23954 del 2024 Rv. 286515-01, N. 16020 del 2019 Rv. 275602-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 37770 del 26/09/2025** Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. 288864-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: ROMAN IONELA CORINA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 27/01/2025

661093 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO - Casistica elencata dall'art. 619 cod. proc. pen. - Tassatività - Esclusione - Conseguenze - Enunciati erronei obiettivamente riconoscibili e non implicanti la necessità di annullamento - Applicabilità della procedura di rettificazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento. (Fattispecie in cui la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha sostituito il dispositivo della sentenza impugnata con quello letto in udienza, diverso dal primo e conforme alla motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Massime precedenti Conformi: N. 35423 del 2014 Rv. 260279-01

Massime precedenti Vedi: N. 18372 del 2017 Rv. 269852-01, N. 19765 del 2024 Rv. 286398-01, N. 30286 del 2022 Rv. 283650-01

Sez. 3, **Sentenza n. 35849 del 23/09/2025** Cc. (dep. 03/11/2025) Rv. 288815-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: SOCIETA' REQUALIFICA SRL. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 29/04/2025

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Sequestro preventivo - Richiesta di riesame proposta dal difensore dell'ente non ritualmente costituito, benché destinatario di avviso di concludere indagini preliminari - Inammissibilità.

In tema di responsabilità da reato degli enti, è inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo proposta, ex art. 324 cod. proc. pen., dal difensore, d'ufficio o di fiducia, della persona giuridica non previamente costituitasi nelle forme dell'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, benché destinataria di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, recante le informative previste dagli artt. 369 cod. proc. pen. e 57 d.lgs. n. 231 cit.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 57, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 35, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2655 del 2017 Rv. 268612-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33041 del 2015 Rv. 264309-01

Sez. 3, **Sentenza n. 37933 del 16/09/2025** Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288755-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PALATINO SPV S.R.L.. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

SEZIONE TERZA

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 10/04/2025

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione - Natura giuridica e funzione - Conseguenze - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di procedimento di esecuzione, l'opposizione della parte interessata disciplinata dagli artt. 667, comma 4 e 676, comma 1, cod. proc. pen. non è un mezzo di impugnazione sul merito esecutivo, ma un rimedio, interamente devolutivo, volto a garantire il contraddittorio, sicché il giudice dell'opposizione, nel confermare la decisione in precedenza assunta "de plano", può ricorrere alla tecnica della motivazione "per relationem", sempreché il provvedimento opposto risulti adeguatamente motivato rispetto a tutte le questioni introdotte con l'incidente di esecuzione e dia conto delle ragioni di rigetto delle specifiche deduzioni dell'opponente, che possono risultare anche dal verbale di udienza e non necessariamente dal contenuto dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32419 del 2009 Rv. 245198-01, N. 15636 del 2023 Rv. 284512-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3026 del 2002 Rv. 220577-01

Sez. 3, Sentenza n. 37345 del 09/07/2025 Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288803-01

Presidente: DI STASI ANTONELLA. Estensore: VERGINE CINZIA. Relatore: VERGINE CINZIA. Imputato: C. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 15/04/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa - Rilevante arco temporale dai fatti contestati - Assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità - Valutazione ai fini della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cit.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29807 del 2017 Rv. 270738-01, N. 16867 del 2018 Rv. 272919-01, N. 52628 del 2016 Rv. 268727-01, N. 11735 del 2024 Rv. 286202-02, N. 20987 del 2016 Rv. 266962-01, N. 31614 del 2020 Rv. 279720-01, N. 28991 del 2020 Rv. 279728-01, N. 31587 del 2023 Rv. 285272-01, N. 42714 del 2019 Rv. 277231-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 25517 del 2017 Rv. 270342-01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861-01, N. 21809 del 2025 Rv. 288276-01, N. 27544 del 2015 Rv. 263942-01, N. 20304 del 2017 Rv. 269957-01

Massime precedenti Difformi: N. 21900 del 2021 Rv. 282004-01, N. 4321 del 2021 Rv. 280452-01, N. 26371 del 2020 Rv. 279470-01, N. 91 del 2021 Rv. 280248-01, N. 6592 del 2022 Rv. 282766-02, N. 29237 del 2025 Rv. 288309-01, N. 33139 del 2020 Rv. 280450-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 35840 del 21/05/2025** Cc. (dep. **03/11/2025**) Rv. **288861-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: VELASCO RAMIREZ ANTONIO LIQUIDATORE SOC. AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA SPA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 04/06/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di omesso versamento dell'IVA - Integrale pagamento del debito mediante transazione fiscale effettuata nell'ambito di concordato fallimentare - Confisca tributaria - Mantenimento - Esclusione - Ragioni - Precisazioni.

In tema di omesso versamento dell'IVA, l'integrale adempimento del debito tributario, in esito a transazione fiscale intervenuta nell'ambito di procedura concorsuale regolata dalla legge fallimentare applicabile "ratione temporis", esclude il mantenimento della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato ex art. 12-bis d.lgs. cit., venendo meno il nesso di strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale principio trova applicazione anche nel caso in cui vi sia divergenza tra la quantificazione amministrativa dell'imposta oggetto di transazione e quella effettuata in sede penale, trattandosi di una differenza fisiologicamente connaturata alla definizione concordata del debito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 124, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 141

Massime precedenti Vedi: N. 32282 del 2024 Rv. 286711-01, N. 44519 del 2024 Rv. 287272-01, N. 28709 del 2024 Rv. 286749-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 38523 del 20/11/2025 Ud. (dep. **28/11/2025**) Rv. **288884-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: PAXIA FILOMENA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 14/03/2025

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Giudizio per il medesimo fatto definito con sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. - Preclusione - Esclusione - Fattispecie.

La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" non opera nel caso in cui il precedente giudizio, relativo al medesimo fatto, sia stato definito, sia pure erroneamente in relazione all'epoca di esercizio dell'azione penale, con sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen., non sussistendo, in tal caso, la possibilità di una duplicazione di pronunce di merito in ordine alla medesima imputazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ritenuto infondata l'addotta violazione del divieto di "bis in idem", sul rilievo che il primo giudizio, relativo ad identica imputazione per furto aggravato di energia elettrica, era stato irrevocabilmente definito con sentenza ex art. 649 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32057 del 2025 Rv. 288633-01, N. 17252 del 2020 Rv. 279113-01, N. 37670 del 2012 Rv. 254562-01, N. 30615 del 2024 Rv. 286884-01, N. 17789 del 2008 Rv. 239849-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800-01

Sez. 4, Sentenza n. 38521 del 20/11/2025 Cc. (dep. **28/11/2025**) Rv. **288852-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: BUONOCORE FERDINANDO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 07/02/2025

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Decisione di inammissibilità dell'appello - Effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai coimputati - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Incidente di esecuzione - Necessità.

In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, l'imputato non può proporre ricorso per cassazione avverso la decisione dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per richiedere l'estensione, nei propri confronti, degli effetti favorevoli della pronunzia resa, in distinto giudizio di impugnazione, in favore di altri coimputati, ma deve promuovere incidente di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 2940 del 2014 Rv. 258393-01, N. 29408 del 2018 Rv. 273437-01, N. 9929 del 2020 Rv. 278688-01, N. 9731 del 2017 Rv. 269220-01, N. 1454 del 2014 Rv. 258390-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3391 del 2018 Rv. 271539-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 37391 del 11/11/2025** Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. **288700-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: LIBORDI MARCO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 24/03/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Contravvenzione di guida in stato di ebbrezza - Conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in stato di ebbrezza - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza chi, versando in tale condizione, si pone alla guida di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, stante l'espressa equiparazione di tali mezzi ai velocipedi, sancita dall'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l'applicazione ad essi della normativa del codice della strada riguardanti i veicoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 46, Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48083 del 2023 Rv. 285569-01, N. 34352 del 2023 Rv. 284929-02

Sez. 4, **Sentenza n. 38304 del 07/11/2025** Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. **288822-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PMT C/ HALILOVIC GEVAD (CUI. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 11/07/2025

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Riserva di costituzione di parte civile formulata, in denuncia, dalla persona offesa - Valida manifestazione del diritto di querela - Sussistenza - Ragioni.

In tema di condizioni di procedibilità, la riserva di costituzione di parte civile, formulata in denuncia dalla persona offesa, dev'essere intesa come valida manifestazione del diritto di proporre querela, esprimendo chiaramente l'intento punitivo, posto che implica la volontà che il processo sia instaurato per consentire l'esercizio della scelta riservata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 15691 del 2014 Rv. 260557-01, N. 5193 del 2020 Rv. 277801-01, N. 2293 del 2016 Rv. 266258-01

Massime precedenti Difformi: N. 17957 del 2024 Rv. 286451-01, N. 36001 del 2012 Rv. 253275-01, N. 32530 del 2025 Rv. 288676-01

Massime precedenti Vedi: N. 10462 del 2025 Rv. 287759-01, N. 18267 del 2019 Rv. 275912-01, N. 21359 del 2016 Rv. 267138-01, N. 19077 del 2011 Rv. 250318-01, N. 27147 del 2023 Rv. 284844-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 36917 del 06/11/2025** Ud. (dep. 12/11/2025) Rv. 288793-02

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. Estensore: **MARI ATTILIO**. Relatore: **MARI ATTILIO**.
Imputato: **TOMASI IACOPO**. P.M. **SALVADORI SILVIA**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 14/01/2025

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Sanzione amministrativa accessoria illegale - Questione non formante oggetto di motivo di appello - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

L'illegalità della sanzione amministrativa accessoria, erroneamente applicata dal giudice, è rilevabile nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui non abbia formato oggetto dei motivi di appello, operando, anche con riferimento alle sanzioni amministrative, il principio di legalità, sancito dall'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 187 com. 1, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 187 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 18081 del 2015 Rv. 263596-01, N. 46122 del 2014 Rv. 262108-01, N. 30040 del 2024 Rv. 286862-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266592-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01

Sez. 4, **Sentenza n. 36917 del 06/11/2025** Ud. (dep. 12/11/2025) Rv. 288793-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. Estensore: **MARI ATTILIO**. Relatore: **MARI ATTILIO**.
Imputato: **TOMASI IACOPO**. P.M. **SALVADORI SILVIA**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 14/01/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Guida in stato di alterazione per l'effetto di stupefacenti - Sentenza di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida - Irrogazione da parte del giudice - Esclusione - Competenza del Prefetto - Sussistenza.

In tema di guida in stato di alterazione per l'effetto di stupefacenti, l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto preclude l'applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo la stessa rimessa al Prefetto, in qualità di competente Autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 187 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 1 quater

Massime precedenti Vedi: N. 18081 del 2015 Rv. 263596-01, N. 37118 del 2024 Rv. 287066-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266592-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 38177 del 30/10/2025** Ud. (dep. 24/11/2025) Rv. **288753-01**

Presidente: **BELLINI UGO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.** Imputato: **ZHU JIAN. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/03/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità - Elementi sintomatici - Rilevanza - Ragioni - Condizioni - Fattispecie.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire sulla base di elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada, non costituendo l'esame strumentale una prova legale, a condizione che la decisione sia sorretta da congrua motivazione nel caso in cui risultano superate le soglie di maggiore gravità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, in ragione dell'incapacità dell'imputato di collaborare all'accertamento e della sua totale assenza di lucidità, attestata dalla commissione di atti di autolesionismo).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186

Massime precedenti Conformi: N. 25835 del 2019 Rv. 276368-01, N. 28787 del 2011 Rv. 250714-01, N. 48251 del 2012 Rv. 254078-01, N. 22241 del 2014 Rv. 259222-01, N. 35933 del 2019 Rv. 276674-01, N. 6889 del 2012 Rv. 252728-01

Massime precedenti Difformi: N. 48026 del 2009 Rv. 245802-01, N. 26132 del 2008 Rv. 240850-01, N. 15705 del 2015 Rv. 263145-01, N. 47378 del 2008 Rv. 242765-01

Massime precedenti Vedi: N. 36889 del 2014 Rv. 260298-01

Sez. 4, **Sentenza n. 37794 del 23/10/2025** Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. **288701-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** Estensore: **MARI ATTILIO.** Relatore: **MARI ATTILIO.** Imputato: **LOCATELLI MIRKO. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 03/02/2025

663022 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - Test alcolimetrico - Omesso avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Termine per la deducibilità - Entro la deliberazione della sentenza di primo grado - Giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Applicabilità di tale termine - Sussistenza - Ragioni.

La nullità che consegue al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ascrivibile alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il momento ultimo entro cui la nullità può essere fatta valere va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non in quello della presentazione dell'atto di opposizione, anche nel caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non contenendo il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento a tale provvedimento definitorio e alla relativa opposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 4

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 21552 del 2021 Rv. 281333-01, N. 33795 del 2019 Rv. 276675-01, N. 52085 del 2019 Rv. 277511-01

Massime precedenti Difformi: N. 40809 del 2019 Rv. 277622-01, N. 22608 del 2017 Rv. 270161-01, N. 7686 del 2018 Rv. 272465-01

Massime precedenti Vedi: N. 6277 del 2025 Rv. 287595-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263023-01

Sez. 4, Sentenza n. 37998 del 23/10/2025 Cc. (dep. 24/11/2025) Rv. 288858-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: PMT C/ DE PIERI GABRIELE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE VENEZIA, 21/05/2025

680022 UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE - Mancata contestazione della recidiva - Declaratoria di nullità - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È affetta da abnormità, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello funzionale, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della mancata contestazione della recidiva, atteso che tale disposizione è riferita alla sola violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero all'enunciazione, in forma chiara e precisa, dell'imputazione. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che giustifica la medesima conclusione l'inquadramento del provvedimento giudiziale in oggetto nell'alveo applicativo dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., afferente al caso di omessa contestazione di circostanze aggravanti emergenti dagli atti, posto che la contestazione della recidiva rientra nel potere discrezionale e non sindacabile del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31446 del 2008 Rv. 240896-01, N. 2484 del 2015 Rv. 262275-01, N. 34683 del 2021 Rv. 282159-02, N. 47568 del 2007 Rv. 238324-01, N. 30498 del 2011 Rv. 251092-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 4, Sentenza n. 36063 del 22/10/2025 Ud. (dep. 06/11/2025) Rv. 288791-01

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: FARRI FRANCESCO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 09/01/2025

594108 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7-bis), cod. pen. - Sottrazione di gasolio destinato alle attività sanitarie di una clinica operante in regime di convenzione - Configurabilità della circostanza - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE QUARTA

In tema di furto, è configurabile l'aggravante del fatto commesso su materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di un pubblico servizio, gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7-bis), cod. pen., nel caso di sottrazione di gasolio destinato alle attività sanitarie di una clinica operante in regime di convenzione, trattandosi di cosa mobile funzionalmente collegata all'erogazione del pubblico servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 25165 del 2025 Rv. 288399-01, N. 40027 del 2019 Rv. 277602-01

Sez. 4, Sentenza n. 35874 del 22/10/2025 Cc. (dep. **03/11/2025**) Rv. **288854-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: PALMIERI DAVIDE. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 08/05/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Richiesta di ammissione - Rigetto - Ordinanza che decide sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Limiti.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ordinanza che decide sull'opposizione formulata, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al beneficio è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge, vizio in cui rientra la mancanza di motivazione, ma non la criticità afferente la congruità delle valutazioni svolte dal giudice.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16908 del 2012 Rv. 252372-01, N. 22637 del 2017 Rv. 270000-01

Massime precedenti Vedi: N. 3271 del 2010 Rv. 245877-01, N. 20960 del 2023 Rv. 284640-01, N. 40478 del 2023 Rv. 285068-01

Sez. 4, Sentenza n. 35873 del 22/10/2025 Ud. (dep. **03/11/2025**) Rv. **288853-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: GIANNONI MASSIMO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 24/04/2025

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Successiva cancellazione dall'Albo del difensore - Notificazione al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello - Nullità assoluta - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

È affetta da nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell'avvenuta cancellazione dall'Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell'atto indicato a norma dell'art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado

SEZIONE QUARTA

antecedentemente alla vigenza dell'art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89

Massime precedenti Vedi: N. 17096 del 2021 Rv. 281198-01, N. 32586 del 2022 Rv. 283566-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42603 del 2023 Rv. 285213-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

Sez. 4, Sentenza n. 35897 del 22/10/2025 Ud. (dep. **04/11/2025**) Rv. **288790-01**

Presidente: **VIGNALE LUCIA.** *Estensore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Relatore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Imputato:* **GRAFFAGNINO GABRIELE. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 18/12/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Diversità tra data del fatto contestato e quella ritenuta in sentenza - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che, senza che fosse stato osservato il procedimento previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., aveva riferito la condotta di furto di energia elettrica, contestata come avvenuta il 20 agosto 2018, agli anni compresi tra il 2014 e il 2016, periodo in cui si erano succeduti tre differenti intestatari nell'utenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Conformi: N. 17879 del 2014 Rv. 260009-01, N. 19334 del 2009 Rv. 243776-01, N. 18611 del 2004 Rv. 228342-01, N. 28853 del 2004 Rv. 228705-01

Massime precedenti Vedi: N. 48879 del 2018 Rv. 274159-02

Sez. 4, Sentenza n. 37971 del 21/10/2025 Cc. (dep. **21/11/2025**) Rv. **288857-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **D'ALTERIO GIUSEPPE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/04/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Domanda - Termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione nel periodo feriale - Operatività - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale, ex art. 315, comma 1, cod. proc. pen., per la presentazione della domanda è soggetto sia alla sospensione introdotta dalla

SEZIONE QUARTA

disciplina prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19, di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sia alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, stabilita dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi di termine di decadenza fissato per l'atto introduttivo del giudizio, in ipotesi nella quale la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. C), Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 34362 del 2021 Rv. 281830-01

Massime precedenti Difformi: N. 328 del 1997 Rv. 207251-01

Massime precedenti Vedi: N. 17787 del 2021 Rv. 281167-01, N. 12161 del 2021 Rv. 280780-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5292 del 2021 Rv. 280432-01 Rv. 280432-02 Rv. 280432-03

Sez. 4, Sentenza n. 38147 del 16/10/2025 Cc. (dep. 24/11/2025) Rv. 288859-02

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: MAROTTA DONATO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 19/12/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione - Contenuto richiesto a pena di inammissibilità - Indicazione - Annotazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica - Necessità - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità dell'interessato e dei componenti della sua famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, e una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, ex art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non essendo, invece, prevista, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 24 com. 3, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 5 com. 1 lett. B) CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21894 del 2018 Rv. 272751-01, N. 29458 del 2020 Rv. 279962-01, N. 38009 del 2023 Rv. 284957-01, N. 16119 del 2018 Rv. 272476-01, N. 34180 del 2003 Rv. 225611-01, N. 7973 del 2021 Rv. 280548-01

Sez. 4, Sentenza n. 38147 del 16/10/2025 Cc. (dep. 24/11/2025) Rv. 288859-01

SEZIONE QUARTA

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: MAROTTA DONATO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 19/12/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Competenza funzionale del capo dell'ufficio - Delega ad altro magistrato - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il capo dell'ufficio può delegare ad altro giudice la propria competenza funzionale a decidere sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a condizione che la delega sia conferita in virtù di un provvedimento interno di distribuzione degli affari che trovi la propria fonte nelle previsioni delle tabelle di organizzazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 104, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 8901 del 2025 Rv. 287723-01, N. 37519 del 2017 Rv. 270851-01, N. 35585 del 2017 Rv. 270775-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36168 del 2004 Rv. 228667-01

Sez. 4, Sentenza n. 36657 del 15/10/2025 Ud. (dep. 11/11/2025) Rv. 288792-01

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: ROSSI JGOR OVVERO IGOR. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 19/12/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità d'ufficio nel giudizio di appello - Esclusione - Onere della difesa di supportare la richiesta con specifiche deduzioni - Sussistenza - Mancato assolvimento di tale onere - Conseguenze.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14168 del 2025 Rv. 287820-01, N. 1188 del 2025 Rv. 287460-01

Massime precedenti Difformi: N. 15129 del 2024 Rv. 286233-01

Massime precedenti Vedi: N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 46588 del 2019 Rv. 277281-01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 36911 del 14/10/2025 Ud. (dep. **12/11/2025**) Rv. **288655-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: M. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 10/12/2024

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Proprietario di immobile concesso in locazione che non abbia adottato il dispositivo di sicurezza previsto per il cancello ad apertura elettrica - Posizione di garanzia - Sussistenza - Ragioni - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del proprietario di un immobile concesso in locazione che, sebbene titolare di una posizione di garanzia per la qualità rivestita, derivante dagli artt. 1575 e 1580 cod. civ., non abbia adottato il dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa UNI EN per un cancello ad apertura elettrica, dal ribaltamento del quale, dovuto al malfunzionamento, sia conseguito un incidente mortale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1580

Massime precedenti Conformi: N. 32298 del 2006 Rv. 235369-01, N. 35296 del 2013 Rv. 256341-01

Massime precedenti Vedi: N. 40259 del 2019 Rv. 277619-01, N. 32216 del 2018 Rv. 273567-01

Sez. 4, Sentenza n. 36960 del 09/10/2025 Ud. (dep. **13/11/2025**) Rv. **288661-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: D'AMATO MARCO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/09/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone - Configurabilità - Condizioni.

In tema di stupefacenti, è richiesto, per la configurabilità dell'aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che la pluralità di soggetti agenti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, quali, esemplificativamente, l'offerta, l'intermediazione, l'acquisto, la detenzione, non essendo, invece, necessario che tale pluralità abbia concorso nella commissione di ciascuna delle condotte previste dalla norma incriminatrice, concretamente contestate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10269 del 2014 Rv. 261719-01, N. 20798 del 2010 Rv. 247325-01, N. 37686 del 2022 Rv. 283511-01, N. 8163 del 2010 Rv. 246212-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 36961 del 09/10/2025** Ud. (dep. 13/11/2025) Rv. 288658-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: HELD KATIA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/11/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Valutazione negativa del giudice - Valorizzazione esclusiva dei precedenti penali - Possibilità - Condizioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24093 del 2025 Rv. 288210-01

Massime precedenti Vedi: N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 42847 del 2023 Rv. 285381-01, N. 39162 del 2024 Rv. 287062-01, N. 45859 del 2024 Rv. 287348-01, N. 40433 del 2023 Rv. 285295-01, N. 8794 del 2024 Rv. 286006-02

Sez. 4, **Sentenza n. 36658 del 25/09/2025** Ud. (dep. 11/11/2025) Rv. 288651-02

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: PG C/ COVELLI VITTORIA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 04/11/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata a fatti di lieve entità - Configurabilità - Complessiva attività in concreto esercitata - Valutazione - Necessità.

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38133 del 2013 Rv. 256289-01, N. 34920 del 2017 Rv. 270803-01

Massime precedenti Vedi: N. 1642 del 2020 Rv. 278098-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34475 del 2011 Rv. 250352-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 36658 del 25/09/2025 Ud. (dep. **11/11/2025**) Rv. **288651-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: PG C/ COVELLI VITTORIA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 04/11/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Elementi costitutivi - Organizzazione complessa - Necessità - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture, pur se rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. (Conf.: Sez. 6, n. 9320 del 1995, Rv. 202038-01).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11899 del 1997 Rv. 209646-01, N. 19146 del 2019 Rv. 275583-01, N. 14578 del 1999 Rv. 216124-01 Rv. 216124-01, N. 30463 del 2011 Rv. 251011-01, N. 16540 del 2013 Rv. 255491-01

Massime precedenti Vedi: N. 20003 del 2020 Rv. 279505-02, N. 10076 del 1999 Rv. 213978-01, N. 9036 del 2022 Rv. 282838-01

Sez. 4, Sentenza n. 36659 del 17/09/2025 Cc. (dep. **11/11/2025**) Rv. **288855-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: QUERINI DONATO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 23/04/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Circostanza aggravante dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nel caso in cui essa sia stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (Vedi: n. 10372 del 1995, Rv. 202260-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43269 del 2019 Rv. 277144-01, N. 20328 del 2017 Rv. 269942-01, N. 13628 del 2024 Rv. 286222-01, N. 3880 del 2023 Rv. 284309-01, N. 15937 del 2024 Rv. 286342-01, N. 38697 del 2015 Rv. 264803-01, N. 3214 del 2015 Rv. 262022-01, N. 16717 del 2011 Rv. 250000-01, N. 2311 del 2016 Rv. 266056-01

Massime precedenti Difformi: N. 35429 del 2014 Rv. 261453-01, N. 2109 del 2025 Rv. 287671-01, N. 29284 del 2024 Rv. 286644-01, N. 9019 del 2024 Rv. 285921-01, N. 19188 del 2013 Rv. 255071-01, N. 14653 del 2024 Rv. 286209-01, N. 30706 del 2024 Rv. 287116-01, N. 2261 del 2000 Rv. 215637-01, N. 6521 del 2019 Rv. 275618-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28911 del 2019 Rv. 275953-02, N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 36691 del 11/09/2025** Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. 288856-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: MAROTTA GUIRINO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 18/11/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Procedimento - Richiesta di integrazione documentale ex art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 - Inottemperanza per addotta irrilevanza o non pertinenza della richiesta ai fini dell'ammissione - Possibilità - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, è tenuto, ex art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ad ottemperare alla richiesta di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e non può sottrarsi all'adempimento, adducendo l'irrilevanza o la non pertinenza della stessa ai fini dell'ammissione al beneficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2002 num. 115 art. 79 com. 3 CORTE COST., DPR 30/06/2002 num. 115 art. 94 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12438 del 2022 Rv. 282934-01, N. 20663 del 2022 Rv. 283215-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 37761 del 18/11/2025 Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. 288943-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: F. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 04/11/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Disciplina dell'immigrazione clandestina - Decreto di espulsione - Impossibilità di individuare il firmatario del provvedimento - Validità dell'atto - Esclusione - Illegittimità degli atti consequenziali - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di disciplina dell'immigrazione, l'impossibilità oggettiva di individuare il firmatario del decreto di espulsione (nella specie, sottoscritto con un "segno grafico" non idoneo ad attribuire paternità all'atto e a verificare la titolarità del potere di firma) incide sulla validità del provvedimento e comporta l'illegittimità degli atti consequenziali, tra i quali il provvedimento di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15755 del 2025 Rv. 287843-01, N. 15754 del 2025 Rv. 287842-01

Sez. 5, Sentenza n. 37669 del 06/11/2025 Cc. (dep. 18/11/2025) Rv. 288912-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: S. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/08/2025

656018 DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE - Nomina di un sostituto processuale da parte del giudice - Presupposti - Fattispecie.

La nomina, da parte del giudice, di un sostituto processuale del difensore di fiducia presuppone un regolare avviso al titolare del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto, celebrata in assenza del difensore di fiducia, nominato dall'indagata al momento dell'applicazione della misura precautelare, ma avvisato solo a udienza iniziata, con esclusivo riferimento al successivo giudizio direttissimo, e ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata in assenza della rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia alla presenza dello stesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29214 del 2021 Rv. 281826-01, N. 11977 del 2018 Rv. 272660-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263599-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 37845 del 29/10/2025** Cc. (dep. 20/11/2025) Rv. 288915-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: GALUSCA DOREL. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/01/2025

598050 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - IN GENERE - Possesso di carta di identità falsa - Documento valido per l'espatrio negli Stati dell'Unione Europea - Delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

Configura il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché si tratta di titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali. (Fattispecie relativa alla falsificazione di una carta di identità rumena).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Pen. art. 497 bis, Decreto Legisl. 18/01/2002 num. 52 art. 10, Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 38

Massime precedenti Conformi: N. 47613 del 2019 Rv. 277548-01, N. 46831 del 2007 Rv. 238889-01, N. 47563 del 2015 Rv. 265534-01, N. 35885 del 2007 Rv. 237714-01

Sez. 5, **Sentenza n. 36928 del 24/10/2025** Ud. (dep. 12/11/2025) Rv. 288902-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: L. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 19/03/2025

661127 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI - Appello - Proscioglimento per particolare tenuità del fatto - Valutazione della "condotta susseguente al reato" - Deduzione con i motivi nuovi - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, è ammissibile il motivo nuovo di appello che invoca il proscioglimento per particolare tenuità del fatto sulla base del parametro di valutazione, inserito dall'art. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della "condotta susseguente al reato", ancorché tale ipotesi di proscioglimento non sia stata oggetto dell'appello principale, se quest'ultimo sia stato presentato prima dell'entrata in vigore della disposizione appena citata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 36206 del 2020 Rv. 280294-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266594-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 36912 del 24/10/2025** Cc. (dep. 12/11/2025) Rv. 288942-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: AMMARI ABDELKRIM (CUI 05XMOMO). P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 09/12/2024

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Autocertificazione - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Divieto di transito tra Regioni - Questione di legittimità costituzionale - Violazione degli artt. 13 e 16 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 13 e 16 Cost., dell'art. 1, comma 3, d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nella parte in cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha previsto il divieto di transito tra Regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, in quanto l'imposizione risulta estranea al principio di inviolabilità della libertà personale ed è classificabile, piuttosto, quale compressione della libertà di locomozione che prevede solo che la legge possa comprimere la stessa "per motivi di sanità e salute". (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per avere il medesimo autocertificato il suo spostamento come dovuto a un lutto familiare, in realtà mai avvenuto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 16, Cod. Pen. art. 483, Decreto Legge 14/01/2021 num. 2 art. 1 com. 3, Legge 12/03/2021 num. 21 CORTE COST.

Sez. 5, **Sentenza n. 38402 del 23/10/2025** Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288944-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: SPERA FRANCESCA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 22/11/2024

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Formazione da parte del privato di false attestazioni di sgravio fiscale - Falsità materiale in atto pubblico fidefaciente - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico fidefaciente la formazione di una falsa attestazione di sgravio, apparentemente emessa dall'Agenzia delle Entrate, ma materialmente realizzata dal privato, trattandosi di atto che comprova l'attività di esame, da parte del funzionario responsabile, dei documenti e delle motivazioni addotte dal contribuente, esprime la valutazione tecnica effettuata ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 476 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8226 del 2021 Rv. 281586-01, N. 34912 del 2016 Rv. 267832-01, N. 37097 del 2011 Rv. 250832-01, N. 8358 del 2016 Rv. 266068-01, N. 28480 del 2025 Rv. 288372-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 36907 del 17/10/2025** Ud. (dep. 12/11/2025) Rv. 288901-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **GIORDANO ROSARIA**. Relatore: **GIORDANO ROSARIA**. Imputato: **I. P.M. ROMANO GIULIO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 24/09/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Sentenza della Corte cost. n. 83 del 2025 - Concordato in appello antecedente alla dichiarazione di incostituzionalità della norma - Effetti sul trattamento sanzionatorio - Possibilità - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, pronunciata dalla sentenza della Corte cost. n. 83 del 2025, siccome non ha determinato la riduzione del minimo edittale della figura delittuosa, ma ha introdotto una fattispecie attenuata, è idonea a travolgere l'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo se la condotta sussunta nella citata disposizione incriminatrice possa essere considerata in concreto di lieve entità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 quinquies com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 47234 del 2024 Rv. 287315-01, N. 41963 del 2019 Rv. 277371-01, N. 16192 del 2021 Rv. 280881-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33040 del 2015 Rv. 264206-01

Sez. 5, **Sentenza n. 37236 del 17/10/2025** Ud. (dep. 14/11/2025) Rv. 288819-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **TUDINO ALESSANDRINA**. Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA**. Imputato: **PASQUALINI MARIO**. P.M. **STURZO GASPARE**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 18/02/2025

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Elemento soggettivo - Dolo generico - Contenuto.

In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, il quale richiede la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8419 del 2014 Rv. 258943-01, N. 4364 del 2013 Rv. 254390-01

Sez. 5, **Sentenza n. 37104 del 17/10/2025** Ud. (dep. 13/11/2025) Rv. 288911-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **TUDINO ALESSANDRINA**. Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA**. Imputato: **CHIARAVALLE SABATINO**. P.M. **STURZO GASPARE**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/01/2025

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - "E-mail" indirizzata ad un Comune - Attribuzione al Sindaco dell'appellativo "Signor Cetto La

SEZIONE QUINTA

Qualunque" - Esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica - Configurabilità - Condizioni - Valutazione del contesto di riferimento - Necessità.

In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica nella condotta di chi, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'inoltrare agli uffici di un Comune una "e-mail" per denunciare il trattamento discriminatorio ed improprio da lui subito ad opera del Sindaco con riguardo alle limitazioni alla circolazione, abbia accostato quest'ultimo al personaggio cinematografico "Cetto La Qualunque", figura simboleggiante nell'immaginario collettivo il malcostume politico, in quanto l'impiego di tale appellativo in reazione ad un malinteso rigore nella gestione della sicurezza pubblica non è teso a svilire la figura umana e professionale del destinatario, ma, piuttosto, a criticarne l'operato tecnico-amministrativo evocando, in forma scherzosa e ironica, un personaggio notoriamente inesistente. (In motivazione, la Corte ha rimarcato che la protezione della reputazione di una personalità politica deve essere bilanciata con l'interesse alla libera discussione delle questioni politiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17944 del 2020 Rv. 279116-01, N. 320 del 2022 Rv. 282871-01, N. 7990 del 1998 Rv. 211482-01, N. 4695 del 2017 Rv. 269095-01, N. 32027 del 2018 Rv. 273573-01, N. 9953 del 2023 Rv. 284177-01

Sez. 5, Sentenza n. 38320 del 16/10/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288916-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: PG C/ DELL'UTRI MARCELLO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 07/04/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Decreti che decidono sulla proposta - Legittimazione del Procuratore generale ad appellare - Art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedimento di prevenzione, non operano le limitazioni al potere di appello del procuratore generale previste dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la legittimazione concorrente dell'ufficio requirente di secondo grado e del procuratore della Repubblica a proporre tale mezzo di impugnazione discende direttamente dalla disciplina speciale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01, N. 20215 del 2017 Rv. 269590-01, N. 21716 del 2023 Rv. 284490-03

Sez. 5, Sentenza n. 37237 del 08/10/2025 Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288913-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: C. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 25/03/2025

652010 AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO - Iscrizione nel registro delle notizie di reato - Richiesta di retrodatazione nella fase delle indagini preliminari - Possibilità di scelta tra

SEZIONE QUINTA

più autorità giudiziarie - Presentazione dell'istanza ad un'autorità giudiziaria - Preclusione di istanza ad altra autorità - Sussistenza - Termine tassativo - Unicità.

La richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, anche nella fase delle indagini preliminari, può essere proposta, a pena di inammissibilità, una sola volta e, sebbene l'indagato possa scegliere se rivolgersi al giudice per le indagini preliminari o al giudice del riesame o di altra procedura incidentale, deve essere presentata, in ogni caso, nel termine tassativo di venti giorni a decorrere dalla data in cui l'istante sia stato posto in condizione di disporre di elementi sufficienti per dimostrare il ritardo nell'adempimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 604 del 2025 Rv. 287417-01, N. 39681 del 2024 Rv. 287042-01

Sez. 5, Sentenza n. 36407 del 02/10/2025 Ud. (dep. 07/11/2025) Rv. 288953-01

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: LICCIARDI ANGELO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 03/03/2025

577008 PENA - DETERMINAZIONE - Pena inferiore alla media edittale - Motivazione specifica in ordine ai criteri adottati - Necessità - Esclusione - Metodo di calcolo - Indicazione.

Ai fini della determinazione della pena, la media edittale - che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice - deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29968 del 2019 Rv. 276288-01

Massime precedenti Vedi: N. 46412 del 2015 Rv. 265283-01, N. 28852 del 2013 Rv. 256464-01

Sez. 5, Sentenza n. 36407 del 02/10/2025 Ud. (dep. 07/11/2025) Rv. 288953-02

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: LICCIARDI ANGELO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 03/03/2025

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Reato continuato - Compatibilità con la recidiva - Sussistenza - Ragioni.

Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale. (Conf.: Sez. U, n. 9148 del 1996, Rv. 205543-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 54182 del 2018 Rv. 275296-01, N. 37759 del 2013 Rv. 256212-01, N. 41881 del 2013 Rv. 256712-01, N. 19477 del 2016 Rv. 266522-01, N. 18317 del 2016 Rv. 266695-01, N. 51607 del 2017 Rv. 271624-01, N. 21043 del 2018 Rv. 272745-01

Massime precedenti Difformi: N. 5761 del 2011 Rv. 249255-01

Massime precedenti Vedi: N. 14937 del 2008 Rv. 240144-01

Sez. 5, Sentenza n. 35831 del 29/09/2025 Cc. (dep. **03/11/2025**) Rv. **288823-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Relatore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **L. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 22/10/2024

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Arresti domiciliari - Esecuzione in una abitazione diversa dalla casa familiare per motivi di tutela dei conviventi - Allontanamento dell'indagato dal luogo di detenzione - Ingresso nella casa familiare contro la volontà del convivente ivi dimorante - Evasione e violazione di domicilio - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il delitto di violazione di domicilio, che concorre con quello di evasione, l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e l'ingresso nella casa familiare, anche se formalmente abitazione dell'indagato, contro la volontà del convivente ivi domiciliato, quando il provvedimento che ha disposto la localizzazione della misura coercitiva in un luogo diverso dall'abitazione dell'agente risponde all'esigenza di allontanare quest'ultimo dai propri conviventi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Costituzione art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 7592 del 2021 Rv. 280621-01, N. 3998 del 2019 Rv. 275374-01, N. 30726 del 2019 Rv. 276958-01

Sez. 5, Sentenza n. 36553 del 26/09/2025 Cc. (dep. **10/11/2025**) Rv. **288900-01**

Presidente: **ROMANO MICHELE.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **BATTISTI RAFFAELE. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/04/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, perché questi aveva eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia, senza considerare l'esito negativo della notifica all'imputato al domicilio dichiarato, la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia giustificata dall'impossibilità di contattare il proprio assistito, e l'esito negativo dei numerosi tentativi di contatto da parte del difensore d'ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 44089 del 2024 Rv. 287298-01, N. 23670 del 2025 Rv. 288209-01, N. 33417 del 2025 Rv. 288660-01, N. 37154 del 2024 Rv. 287018-01

Massime precedenti Difformi: N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01

Massime precedenti Vedi: N. 34523 del 2023 Rv. 285177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 5, Sentenza n. 38393 del 25/09/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288904-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: FURCI RAFFAELE (ANCHE ILR) C/ CINCINNATO GRAZIELLA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 13/11/2024

665001 NOTIFICAZIONI - IN GENERE - Avviso di deposito della sentenza fuori termine - Unico difensore di fiducia e domiciliatario dell'imputato costituito anche parte civile nel medesimo procedimento - Doppia notifica - Necessità - Esclusione - Ragioni.

La notifica dell'avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine, nel procedimento caratterizzato da imputazioni reciproche a parti invertite, può essere validamente effettuata anche con un unico atto al difensore di fiducia, se l'imputato abbia eletto domicilio presso il professionista e si sia inoltre costituito parte civile, attese l'unicità della persona del destinatario e la consapevolezza del medesimo della doppia qualità rivestita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22829 del 2004 Rv. 228824-01, N. 36020 del 2011 Rv. 250777-01, N. 38058 del 2014 Rv. 260853-01

Sez. 5, Sentenza n. 37723 del 18/09/2025 Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. 288903-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: SANTONI LUCIANO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 16/01/2025

609063 REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - Autoriciclaggio - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Concorso di reati - Possibilità - Condizioni - Indicazione.

Ai fini della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, quando il reato presupposto è costituito dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorre individuare una condotta ulteriore rispetto a quella di sottrazione delle risorse all'impresa fallita, che abbia concreta idoneità, "ex ante", ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 1, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 38919 del 2019 Rv. 276853-01, N. 13352 del 2023 Rv. 284477-02, N. 16059 del 2020 Rv. 279407-01, N. 1203 del 2020 Rv. 277854-01, N. 8851 del 2019 Rv. 275495-01, N. 22143 del 2022 Rv. 283257-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 37721 del 18/09/2025** Ud. (dep. 19/11/2025) Rv. 288906-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: I. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 18/12/2024

661116 IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE - Sentenza di assoluzione del giudice di pace - Appello del pubblico ministero e della parte civile - Inammissibilità del primo - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazione, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace non può essere dichiarato inammissibile, in ragione della disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, quando è proposto appello anche dalla parte civile, poiché, in tal caso, atteso il disposto di cui all'art. 580 cod. proc. pen., l'esigenza di evitare la "frammentazione dei controlli" sulla sentenza prevale sul limite di appellabilità della stessa da parte della pubblica accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580

Massime precedenti Conformi: N. 30224 del 2017 Rv. 270878-01, N. 20482 del 2018 Rv. 273377-01, N. 57716 del 2017 Rv. 271895-01

Massime precedenti Difformi: N. 41430 del 2016 Rv. 267867-01

Sez. 5, **Sentenza n. 37660 del 18/09/2025** Cc. (dep. 18/11/2025) Rv. 288801-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: AMMATURO SALVATORE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 30/04/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Dedotta inutilizzabilità di atti processuali - Omessa indicazione degli stessi e della loro rilevanza probatoria - Genericità dell'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 49970 del 2012 Rv. 254108-01, N. 1219 del 2020 Rv. 278123-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23868 del 2009 Rv. 243416-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39061 del 2009 Rv. 244328-01

Sez. 5, **Sentenza n. 37665 del 16/09/2025** Cc. (dep. 18/11/2025) Rv. 288914-01

SEZIONE QUINTA

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: M. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 24/04/2025

667004 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - Costituzione di parte civile - Sostituto processuale privo di procura speciale - Pregresso deposito telematico dell'atto da parte del difensore nominato procuratore speciale - Esclusione della parte civile - Abnormità dell'ordinanza - Sussistenza - Ragioni.

E' abnorme l'ordinanza con la quale il giudice esclude la costituzione di parte civile proposta dal sostituto processuale privo di procura speciale, ma già ritualmente e tempestivamente depositata in via telematica dal difensore nominato procuratore speciale, in quanto si tratta di un provvedimento che, non rientrando nel novero degli atti impugnabili, preclude definitivamente e in maniera non emendabile la partecipazione al processo della parte civile. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 78, comma 1-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, vigente al momento della costituzione, il difensore nominato procuratore speciale è legittimato a delegare il deposito dell'atto di costituzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15768 del 2020 Rv. 280264-02, N. 17169 del 2023 Rv. 284656-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 21243 del 2010 Rv. 246910-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 5, Sentenza n. 38317 del 12/09/2025 Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288954-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: SAVALLE GIOVANNI. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 11/11/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Tutela dei terzi titolari di un diritto di credito - Requisito della buona fede - Applicabilità ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, il requisito della buona fede del terzo, quale condizione necessaria per rendere opponibile il suo diritto alla confisca, sebbene introdotto dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, e poi, nella forma attuale, dall'art. 52 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, costituisce presupposto indispensabile anche per la tutela dei crediti sorti anteriormente, nella vigenza della legge 31 maggio 1965, n. 575. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il contesto normativo di riferimento non è coperto dal principio di irretroattività della legge penale, in quanto le misure di prevenzione patrimoniale hanno natura ripristinatoria e preventiva, e non sanzionatoria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 CORTE COST., Decreto Legge 04/02/2010 num. 4, Legge 31/03/2010 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 45642 del 2024 Rv. 287372-01, N. 2501 del 2009 Rv. 242817-01, N. 47887 del 2003 Rv. 227585-01, N. 30938 del 2015 Rv. 264173-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4880 del 2015 Rv. 262602-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 38317 del 12/09/2025** Cc. (dep. 26/11/2025) Rv. 288954-02

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** Estensore: **BRANCACCIO MATILDE.** Relatore: **BRANCACCIO MATILDE.** Imputato: **SAVALLE GIOVANNI.** P.M. **LORI PERLA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 11/11/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione - Istituto di credito mutuante - Esclusione del credito dallo stato passivo - Presupposti - Indicazione.

In tema di confisca di prevenzione, per escludere l'inserimento nello stato passivo del credito derivante da un mutuo erogato da un istituto bancario, è necessaria la prova positiva sia della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere, secondo parametri di ordinaria diligenza, l'effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il finanziamento nel caso concreto, sia della consapevole percezione, da parte dell'ente erogante, al momento della stipula del contratto, della pericolosità del debitore. (In motivazione, si è osservato che, in un sistema economico complesso quale quello attuale, la tutela costituzionale dell'attività di impresa non consente di ritenere che le banche possano concedere crediti solo a chi non ha passività al momento della richiesta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Legge 17/10/2017 num. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1869 del 2022 Rv. 282734-01, N. 21011 del 2024 Rv. 286456-01, N. 30153 del 2023 Rv. 285079-01, N. 55715 del 2017 Rv. 272232-01, N. 27692 del 2021 Rv. 281821-01, N. 12510 del 2022 Rv. 283108-01

NOVEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 37897 del 19/11/2025** Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288928-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: KUZNIETSOV SERHII (CUI 07AFJ0V). P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 23/10/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Immunità funzionale - Motivo ostativo alla consegna - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, l'esistenza di un'immunità funzionale, quale fattore preclusivo alla consegna, non può essere genericamente evocata, ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l'immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione di consegna di un militare sul rilievo che non fossero stati forniti elementi idonei a qualificare gli atti di sabotaggio allo stesso ascritti come condotte commesse "iure imperii", nell'ambito della strategia di resistenza ucraina contro l'invasione russa e che, dunque, costituissero espressione del potere sovrano dello Stato belligerante).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31171 del 2008 Rv. 240556-01

Sez. 6, **Sentenza n. 37897 del 19/11/2025** Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288928-04

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: KUZNIETSOV SERHII (CUI 07AFJ0V). P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 23/10/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Annullamento con rinvio per vizi relativi alla partecipazione dell'interessato - Acquisizione di informazioni integrative dallo Stato di emissione - Travolgimento - Esclusione - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento con rinvio della sentenza con cui è stata disposta la consegna, per vizi relativi all'intervento e all'assistenza in udienza del consegnando, non travolge l'acquisizione di documentazione o di informazioni integrative ritualmente effettuata presso lo Stato di emissione, posto che tale attività istruttoria, suscettibile di essere compiuta dal giudice anche d'ufficio, non è in alcun modo condizionata dalla presenza dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 37811 del 19/11/2025** Cc. (dep. **20/11/2025**) Rv. **288921-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: G. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/10/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Rischio di grave deterioramento delle condizioni di salute del consegnando per il trattamento penitenziario previsto nello Stato richiedente - Legittimo motivo di rifiuto della consegna - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna il rischio concreto che la persona richiesta, per il trattamento penitenziario previsto nello Stato richiedente, sia esposta a un deterioramento grave, rapido e irreversibile delle proprie condizioni di salute, rischio la cui sussistenza non risulti esclusa per effetto di un'interlocuzione, effettiva, individualizzata ed intervenuta in tempo ragionevole, con l'autorità di emissione, in conformità ai criteri indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 aprile 2023, C-699/21. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di consegna fondata su rassicurazioni generiche circa l'assistenza sanitaria e le condizioni di detenzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 4, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 23 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 34816 del 2023 Rv. 285094-01, N. 26383 del 2018 Rv. 273803-01, N. 24100 del 2025 Rv. 288249-01

Sez. 6, **Sentenza n. 37897 del 19/11/2025** Cc. (dep. **21/11/2025**) Rv. **288928-03**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: KUZNIETSOV SERHII (CUI 07AFJ0V). P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 23/10/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Udienza camerale - Mancata previsione della pubblicità dell'udienza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 legge 22 aprile 2005, n. 69, per contrasto con gli artt. 111 e 117, comma primo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, nella parte in cui non consente che il procedimento relativo alla decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo si svolga, su istanza di parte, in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio, dovendosi avere riguardo all'elevato grado di tecnicismo caratterizzante il procedimento, che risulta fondato su valutazioni probatorie di natura cartolare e che, pur coinvolgendo beni primari, non è diretto a una statuizione definitiva sulla pregiudicanda penale o sull'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18650 del 2015 Rv. 263399-01

Massime precedenti Vedi: N. 11983 del 2022 Rv. 283053-02, N. 24356 del 2014 Rv. 259307-01, N. 22 del 2019 Rv. 274745-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41694 del 2012 Rv. 253289-01

Sez. 6, Sentenza n. 37897 del 19/11/2025 Cc. (dep. **21/11/2025**) Rv. **288928-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: KUZNIETSOV SERHII (CUI 07AFJ0V). P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 23/10/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Reato politico - Motivo ostativo alla consegna - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo, la natura politica del reato per cui il mandato di arresto europeo risulta emesso, a seguito della novellazione dell'art. 18 legge 22 aprile 2005, n. 69, ad opera dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna, essendo necessaria, a tal fine, la prospettazione del rischio concreto che dalla sua esecuzione possa derivare un atto o un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell'ambito di un processo che possa assumere connotati di iniquità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 14 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23727 del 2008 Rv. 241052-01, N. 24795 del 2018 Rv. 273286-01

Sez. 6, Sentenza n. 37387 del 14/11/2025 Cc. (dep. **17/11/2025**) Rv. **288897-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: AFZAAL MUHAMMAD (C.U.I. 040VA1Z). P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/10/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Sentenza CGUE del 4 settembre 2025, C-305/22 - Riconoscimento ed esecuzione della pena in Italia - Richiesta di consenso allo Stato di condanna - Omessa risposta - Diniego implicito - Configurabilità - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la Corte di appello, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 settembre 2025, C-305/22, può rifiutare la consegna, dando esecuzione nello Stato alla sentenza straniera, solo dopo aver richiesto ed ottenuto il consenso espresso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, dovendo essere considerata come implicita conferma della richiesta in tal senso già formulata con l'emissione del mandato di arresto europeo l'omessa positiva risposta alla richiesta di consenso. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'autorità richiesta non ha il potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito, manifestato dallo Stato richiedente).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 5, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 4, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 30560 del 2025 Rv. 288649-01, N. 30618 del 2025 Rv. 288619-01, N. 33546 del 2025 Rv. 288623-01, N. 47445 del 2019 Rv. 277565-02

Sez. 6, **Sentenza n. 37224 del 13/11/2025** Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288926-02

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **KLESKI DAMIAN KLAUDIUSZ. P.M. PICUTI FABIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/10/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto processuale - Emesso dal Regno Unito in forza dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea del 24 dicembre 2020 - Atti compiuti nell'ambito del procedimento estero - Diritto dell'imputato alloggiato alla traduzione - Esclusione - Precisazioni.

In tema di mandato di arresto processuale emesso dal Regno Unito in forza dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea del 24 dicembre 2020, l'imputato alloggiato non ha diritto alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, compreso quello che ha ordinato il suo arresto, potendo la stessa essere richiesta esclusivamente alla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 24/12/2020 art. 598, Tratt. Internaz. 24/12/2020 art. 609, Tratt. Internaz. 24/12/2020 art. 613

Massime precedenti Vedi: N. 6560 del 2023 Rv. 284208-01

Sez. 6, **Sentenza n. 37223 del 13/11/2025** Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288930-03

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **NIRTA GIUSEPPE. P.M. PICUTI FABIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/09/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Riconoscimento di sentenza penale emessa da uno degli Stati dell'Unione europea - Procedimento - Decisione - Inosservanza del termine di sessanta giorni - Nullità - Esclusione.

In tema di riconoscimento di sentenza penale emessa da uno degli Stati dell'Unione europea, non determina nullità l'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, ex art. 12, comma 6, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, deve essere emessa la sentenza che decide sull'esistenza delle condizioni per il suo accoglimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

Massime precedenti Conformi: N. 53455 del 2016 Rv. 268609-01

Massime precedenti Vedi: N. 35940 del 2019 Rv. 276349-01, N. 2189 del 2019 Rv. 274927-01, N. 12559 del 2016 Rv. 267421-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 37224 del 13/11/2025** Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288926-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **KLESKI DAMIAN KLAUDIUSZ.** P.M. **PICUTI FABIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/10/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto processuale - Emesso dal Regno Unito in forza dell'Accordo con l'Unione Europea del 24 dicembre 2020 - Invio di informazioni effettuato dal "Lawyer case" del "Crown Prosecution Service" appartenente al Ministero della giustizia - Legittimità - Ragioni.

In tema di mandato di arresto processuale emesso dal Regno Unito in forza dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea del 24 dicembre 2020, è legittimo l'invio di informazioni, su richiesta della Corte di appello, effettuato dal "Lawyer case" del "Crown Prosecution Service" appartenente al Ministero della giustizia, autorità inglese responsabile della pubblica accusa, con funzioni simili a quelle svolte dal pubblico ministero nel sistema processuale italiano.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 24/12/2020 art. 598, Tratt. Internaz. 24/12/2020 art. 613

Sez. 6, **Sentenza n. 37223 del 13/11/2025** Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288930-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **NIRTA GIUSEPPE.** P.M. **PICUTI FABIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/09/2025

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Elezione di domicilio all'estero - Validità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

È invalida, in quanto inidonea agli scopi di legge, l'elezione di domicilio in luogo estero o soggetto a extraterritorialità, non essendo consentito procedere alla notificazione in tali luoghi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente eseguita presso il difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la notifica dell'avviso dell'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di riconoscimento della sentenza straniera nei confronti dell'imputato, che aveva eletto domicilio in Germania). (Conf.: n. 5533 del 1986, Rv. 173117-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34503 del 2008 Rv. 240670-01, N. 36598 del 2007 Rv. 237943-01

Massime precedenti Vedi: N. 45207 del 2013 Rv. 257707-01

Sez. 6, **Sentenza n. 37950 del 29/10/2025** Ud. (dep. 21/11/2025) Rv. 288899-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **TONDIN FEDERICA.** Relatore: **TONDIN FEDERICA.** Imputato: **AVENOSO AGOSTINO.** P.M. **ALEMI FLAVIA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 10/03/2025

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Plurime aggiudicazioni provvisorie non seguite dal versamento del prezzo - Integrazione del reato - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

Non integra il delitto di turbata libertà degli incanti la reiterazione di offerte, corredate dal versamento di cauzione, cui conseguano aggiudicazioni provvisorie del bene, nel caso in cui non siano non seguite dal versamento del prezzo, in quanto tali condotte non costituiscono mezzo fraudolento idoneo a turbare la gara, ma danno luogo a un mero inadempimento civilistico nell'ambito della procedura di esecuzione, disciplinato dagli artt. 570 e ss. cod. proc. civ. e sanzionato con la perdita della cauzione e con l'obbligo di corrispondere la differenza rispetto al minor prezzo ricavato dal nuovo incanto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Pen. art. 353

Massime precedenti Vedi: N. 42770 del 2014 Rv. 260726-01, N. 6605 del 2021 Rv. 280837-01, N. 8020 del 2016 Rv. 266332-01, N. 10272 del 2019 Rv. 275163-01, N. 20211 del 2012 Rv. 252790-01

Sez. 6, Sentenza n. 37851 del 29/10/2025 Cc. (dep. 20/11/2025) Rv. 288887-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: DE MICCO LUIGI. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 22/05/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Impugnazioni straordinarie - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Rapporti con la cd. "revisione europea" - Indicazione.

In tema di impugnazioni straordinarie, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 628-bis cod. proc. pen., che ha introdotto la "richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU", non residuano spazi di applicazione per la cd. "revisione europea", disciplinata dall'art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. O CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 29167 del 2016 Rv. 267621-01, N. 27003 del 2025 Rv. 288388-01, N. 30182 del 2025 Rv. 288592-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34472 del 2012 Rv. 252933-01

Sez. 6, Sentenza n. 37379 del 29/10/2025 Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288886-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: PG C/ ZLOTEA MARIAN (CUI. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/06/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Riconoscimento di sentenza di condanna emessa in uno Stato dell'Unione europea - Riconoscimento parziale - Consultazione con lo Stato di emissione - Obbligatorietà - Inosservanza - Vizio di abnormità - Sussistenza.

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniera, è affetta da abnormità strutturale, in quanto espressione di un potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato, in

SEZIONE SESTA

concreto, al di fuori dei casi consentiti, la sentenza che dispone il parziale riconoscimento per l'esecuzione di una sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, in assenza di previa interlocuzione e di accordo con lo Stato di emissione sulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733 com. 1 lett. B), Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 4, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 8, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10395 del 2025 Rv. 287711-01, N. 3075 del 2018 Rv. 272125-01, N. 47445 del 2019 Rv. 277565-02

Sez. 6, Sentenza n. 37361 del 22/10/2025 Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. 288896-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **L. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 20/02/2025

659049 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Necessità di accudire il figlio minore - Rilevanza - condizioni - Fattispecie.

Non integra, ex se, legittimo impedimento a comparire per il difensore la necessità di accudire un figlio minore, salvo che ricorrano situazioni, adeguatamente documentate, connotate da serietà e gravità tali da rendere impossibile la sua partecipazione all'udienza, senza esporre a pericolo di violazione i diritti fondamentali del minore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'impedimento in presenza della mera allegazione di certificazione medica attestante la "necessità di assistenza materiale" per il figlio, dell'età di due anni, del difensore istante).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 32, Costituzione art. 37, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 716 del 2000 Rv. 215324-01, N. 23764 del 2017 Rv. 270330-01, N. 49454 del 2019 Rv. 277744-01, N. 437 del 2024 Rv. 285613-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40187 del 2014 Rv. 259926-01

Sez. 6, Sentenza n. 37949 del 15/10/2025 Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288920-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **NATALE ANDREA.** *Relatore:* **NATALE ANDREA.** *Imputato:* **PMT C/ TRABELSI YOUSRI. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE RIMINI, 15/05/2025

680082 UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE - Sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. - Natura processuale - Sussistenza - Possibilità per il giudice di modificare o riqualificare l'imputazione - Esclusione - Ragioni.

La sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. ha natura esclusivamente processuale, per essere il suo contenuto limitato alla presa d'atto della mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, sicché non rientra tra i poteri del

SEZIONE SESTA

giudice la modifica o la riqualificazione dell'imputazione, riservata al pubblico ministero e subordinata alla valida instaurazione del contraddittorio nelle forme previste dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 19109 del 2024 Rv. 286475-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5847 del 2025 Rv. 287414-01

Sez. 6, Sentenza n. 37632 del 09/10/2025 Ud. (dep. 18/11/2025) Rv. 288898-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: LO BIANCO OSVALDO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 17/12/2024

677032 SENTENZA - REDAZIONE - Redazione e pubblicazione contestuale di motivazione e dispositivo - Contrasto tra le due parti della sentenza - Prevalenza del contenuto del dispositivo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, nel caso in cui contrasti con la motivazione, non è applicabile ove quest'ultima sia contestuale, posto che, in presenza di un unico documento intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, è impossibile accertare la reale volontà del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di appello, che aveva risolto il contrasto tra il dispositivo della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto le attenuanti generiche, e la contestuale motivazione, che aveva ritenuto configurabile l'ipotesi attenuata del delitto di evasione di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., facendo prevalere il contenuto del dispositivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2695 del 1999 Rv. 214186-01, N. 40542 del 2014 Rv. 260653-01 Rv. 260653-01, N. 48766 del 2019 Rv. 277874-01

Sez. 6, Sentenza n. 38260 del 08/10/2025 Cc. (dep. 25/11/2025) Rv. 288923-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: BEVILACQUA FABIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 15/04/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Delitti non previsti dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Intercettazioni mediante captatore informatico - Esecuzione nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. - Oneri motivazionali - Indicazione - Fattispecie.

In tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di operazioni da effettuarsi con captatore informatico, relativo a reati diversi da quelli previsti dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve indicare i luoghi di privata dimora suscettibili di captazione, le ragioni per cui si ritiene fondatamente che vi si stia svolgendo l'attività criminosa e i tempi di attivazione del microfono,

SEZIONE SESTA

essendo, invece, irrilevante l'inserimento di ulteriori condizioni eccedenti i limiti normativamente previsti, la cui violazione non inficia, pertanto, l'utilizzabilità dei risultati dell'attività captativa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili le captazioni effettuate nell'abitazione di un indagato, valutando prive di effetti le condizioni afferenti alla predeterminazione dei frangenti e delle modalità dell'azione criminosa, inserite nel decreto autorizzativo, valutate eccentriche rispetto ai limiti legislativamente stabiliti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST.

Sez. 6, Sentenza n. 36885 del 02/10/2025 Ud. (dep. **12/11/2025**) Rv. **288885-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **TONDIN FEDERICA.** *Relatore:* **TONDIN FEDERICA.** *Imputato:* **ANDREINI ROBERTA (OBBLIGHI).** *P.M.* **PATARNELLO MARCO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 11/02/2025

661080 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - Sentenza mancante di pagine - Difetto di motivazione - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.

È nullo, in quanto carente di motivazione, il provvedimento privo di una delle pagine che lo compongono, nel caso in cui la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'"iter" logico-giuridico della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 27919 del 2008 Rv. 240662-01, N. 31392 del 2020 Rv. 279888-01

Sez. 6, Sentenza n. 37631 del 02/10/2025 Ud. (dep. **18/11/2025**) Rv. **288937-02**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **PG C/ PUTRINO DIEGO CL. 82.** *P.M.* **PATARNELLO MARCO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 18/07/2024

596023 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - Delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza - Atti di concorrenza illecita - Destinatario delle condotte - Imprenditore - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'integrazione del delitto di concorrenza illecita di cui all'art. 513-bis cod. pen., non è necessario che i comportamenti ivi contemplati siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente, ben potendo riguardare anche persone diverse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dei dipendenti di un'impresa di onoranze funebri, che avevano impedito l'accesso all'obitorio non direttamente alle imprese concorrenti, ma al personale in servizio presso il nosocomio e ai congiunti dei defunti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis

Massime precedenti Conformi: N. 37520 del 2019 Rv. 276725-01

Massime precedenti Vedi: N. 34214 del 2020 Rv. 280237-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 37631 del 02/10/2025 Ud. (dep. **18/11/2025**) Rv. **288937-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PG C/ PUTRINO DIEGO CL. 82. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 18/07/2024

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Determinazione del profitto confiscabile - Ricorso all'equità - Possibilità - Esclusione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la determinazione della misura del profitto del reato, oggetto della confisca di cui all'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non può essere effettuata in via equitativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50710 del 2019 Rv. 278009-01, N. 23013 del 2016 Rv. 267065-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01

Sez. 6, Sentenza n. 36051 del 30/09/2025 Cc. (dep. **05/11/2025**) Rv. **288908-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: LUVINI DAVIDE. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' COSENZA, 19/03/2025

606010 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - Consegna di apparecchiature approvate in luogo di apparecchiature omologate - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra il delitto di frode in pubbliche forniture la consegna all'ente pubblico, in luogo dei dispositivi omologati dal Ministero dei Trasporti e previsti dal contratto, di strumenti di rilevamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità sottoposti a mera approvazione ministeriale, non potendosi ritenere le procedure di omologazione e di approvazione equipollenti, in quanto solo la prima risulta idonea a garantire la conformità del prototipo alle prescrizioni tecniche stabilite dal regolamento esecutivo del codice della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356, Cod. Strada Nuovo art. 45 com. 6, Cod. Strada Nuovo art. 142 com. 6, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 192)

Massime precedenti Vedi: N. 25372 del 2023 Rv. 284883-01, N. 28130 del 2020 Rv. 279721-02, N. 6905 del 2017 Rv. 269370-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 36056 del 30/09/2025** Ud. (dep. **05/11/2025**) Rv. **288918-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: AMBROSIO FORTUNA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/09/2024

615005 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Proscioglimento per particolare tenuità del fatto - Decisione sulla domanda risarcitoria - Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 - Applicabilità ai fatti pregressi - Sussistenza - Ragioni.

In tema di risarcimento del danno, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non è previsto che il giudice, a seguito del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decida sulla domanda risarcitoria, si producono anche con riguardo ai fatti pregressi, trattandosi di disciplina di natura processuale, incidente esclusivamente sugli effetti civili della decisione e, come tale, soggetta al principio del "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 50235 del 2023 Rv. 285671-01, N. 19567 del 2024 Rv. 286477-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266593-01

Sez. 6, **Sentenza n. 36425 del 30/09/2025** Cc. (dep. **07/11/2025**) Rv. **288919-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PMT C/ META MIKEL. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MILANO, 16/05/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Richiesta di convalida dell'acquisizione, in via d'urgenza, dei dati del traffico telefonico - Provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari - Ricorribilità in cassazione per abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, non è ricorribile in cassazione per abnormità il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di acquisizione, in via d'urgenza, dei dati di traffico telefonico, basato sulla difformità, erroneamente ritenuta, della sottoscrizione dell'istanza rispetto al modello legale, posto che lo stesso, ancorché illegittimo, non determina una stasi irreversibile del procedimento, essendo consentita la presentazione di una nuova richiesta ai sensi dell'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Fattispecie relativa a richiesta di convalida sottoscritta telematicamente e trasmessa sia in forma digitale, sia in copia analogica, rigettata per ragioni meramente formali, afferenti alla sottoscrizione dell'istanza, e non per difetto dei presupposti di acquisibilità dei dati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 85 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 17 del 1998 Rv. 209603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01, N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 6, Sentenza n. 36428 del 30/09/2025 Cc. (dep. **07/11/2025**) Rv. **288889-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: GRECO DONATO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 23/04/2025

664034 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE - Ordinanza di accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Motivazione su tutti i presupposti della misura - Necessità.

In tema di impugnazioni cautelari, l'ordinanza di accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione di misura personale, nel motivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta del vincolo - può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento, a condizione che, per un verso, sia dato conto di un autonomo esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della ritenuta rilevanza degli stessi e, per altro verso, si argomenta l'avvenuta valutazione delle specifiche questioni prospettate dalle parti. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza con cui il tribunale, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero avverso il diniego della richiesta di applicazione della misura cautelare, non aveva motivato in ordine alla gravità indiziaria, limitandosi a rilevare che tale valutazione era presente nel provvedimento impugnato e che la difesa non aveva avanzato specifiche doglianze al riguardo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 57529 del 2017 Rv. 272205-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 170 del 2000 Rv. 216664-01

Sez. 6, Sentenza n. 36357 del 30/09/2025 Ud. (dep. **07/11/2025**) Rv. **288909-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: ARENA ATANASIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 23/01/2025

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Differenza con il delitto di furto - Disponibilità del bene per ragioni di ufficio - Necessità - Sussistenza - Sequestro - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Integra il delitto di peculato, e non quello di furto, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropria di beni mobili di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio, sebbene non sottoposti a sequestro. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, di un orologio e di una macchina fotografica custoditi all'interno di un appartamento di proprietà di una persona deceduta, le cui chiavi di accesso gli erano state consegnate dal suo superiore gerarchico, senza che fosse stato disposto il sequestro né dell'immobile, né dei beni in esso esistenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 52662 del 2018 Rv. 274297-01, N. 2660 del 2012 Rv. 251839-01, N. 16955 del 2024 Rv. 286337-01, N. 9991 del 2023 Rv. 284231-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 36357 del 30/09/2025 Ud. (dep. **07/11/2025**) Rv. **288909-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: ARENA ATANASIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 23/01/2025

650033 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - Omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Sanatoria - Condizioni - Ragioni.

L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata ex art. 183 cod. proc. pen., per il raggiungimento dello scopo, nel caso in cui i motivi di impugnazione risultino tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato, nonché il suo contenuto motivazionale. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la sentenza di appello, diversamente da quella di primo grado, in quanto soggetta a ricorso per cassazione, può essere impugnata dal solo difensore e non anche dall'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 44863 del 2014 Rv. 261314-01, N. 4457 del 2020 Rv. 277844-01, N. 42590 del 2019 Rv. 277770-01

Sez. 6, Sentenza n. 36436 del 30/09/2025 Cc. (dep. **07/11/2025**) Rv. **288895-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TRIBUNALE DI GENOVA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE GENOVA, 17/07/2025

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Delitto di falso ideologico su documento informatico - Luogo di consumazione - Indicazione - Ragioni.

Il delitto di falso ideologico che ha ad oggetto un documento informatico si perfeziona nel luogo in cui il suo autore ne effettua l'inserimento nel "server" dell'ufficio periferico e non in quello in cui è collocato l'elaboratore centrale, atteso che il sistema telematico di gestione dei dati condivisi, per la sua idoneità a rendere disponibili le informazioni nei confronti di tutti gli utenti abilitati in condizioni di parità, resta unitario, a prescindere dalle peculiarità della sua architettura.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 491 bis, Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 41172 del 2014 Rv. 260683-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17325 del 2015 Rv. 263020-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 37353 del 24/09/2025** Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. 288890-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **ROSATI MARTINO**. Relatore: **ROSATI MARTINO**.
Imputato: **ARGANTE DESIREE**. P.M. **SALVADORI SILVIA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/02/2025

671065 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO - Rigetto da parte del giudice del dibattimento - Reiterazione della richiesta - Esclusione.

La richiesta di patteggiamento, già respinta dal giudice del dibattimento che abbia conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non può essere rinnovata, neppure in termini diversi, dinanzi ad altro giudice ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16889 del 2010 Rv. 247554-01

Sez. 6, **Sentenza n. 38252 del 23/09/2025** Ud. (dep. 25/11/2025) Rv. 288910-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **ROSATI MARTINO**. Relatore: **ROSATI MARTINO**.
Imputato: **R. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/10/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Richiesta dell'imputato - Carattere circostanziato e documentato - Necessità - Esclusione - Ragioni - Valutazione del giudice - Criteri.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8215 del 2025 Rv. 287610-01

Sez. 6, **Sentenza n. 35850 del 16/09/2025** Ud. (dep. 03/11/2025) Rv. 288925-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. Estensore: **GIORDANO EMILIA ANNA**. Relatore: **GIORDANO EMILIA ANNA**. Imputato: **C. P.M. DE MASELLIS MARIELLA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 10/03/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Aggravante della commissione del fatto in presenza di minore - Assistenza del minore ad un singolo episodio di maltrattamenti - Sufficienza - Condizioni.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è sufficiente, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, che quest'ultimo assista anche ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta illecita, a condizione che lo stesso, per le sue modalità di realizzazione, sia idoneo a determinare nella vittima uno stato di sofferenza, fisica o psicologica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. B

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01, N. 27802 del 2025 Rv. 288416-01

Sez. 6, Sentenza n. 35851 del 16/09/2025 Cc. (dep. **03/11/2025**) Rv. **288888-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: MEDINA FAMILIA SANTOS. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 10/06/2025

675005 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - Ordinanza di sospensione ex art. 721, comma 2, cod. proc. pen. - Contestuale atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva - Impugnabilità dell'atto di impulso - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di estradizione attiva, l'ordinanza con cui la Corte di appello, in applicazione del principio di specialità, operante per effetto del divieto di estradizione sancito da trattati internazionali o da condizioni apposte al provvedimento con cui si fa luogo alla consegna, dispone la sospensione del processo per i fatti ad essa anteriori, diversi da quelli per i quali questa è avvenuta e contestualmente dà impulso alla richiesta di estensione dell'extradizione costituisce, "in parte qua", provvedimento non impugnabile. (Fattispecie relativa ad estradizione attiva, concessa dalla Repubblica Dominicana in base al Trattato concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con legge 18 maggio 2021, n. 78, mediante decreto che condizionava la consegna alla circostanza che il consegnato in nessun caso fosse giudicato per fatti diversi da quelli che avevano motivato la sua estradizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 3, Tratt. Internaz. 13/02/2019 art. 6 com. 1 lett. D, Legge 18/05/2021 num. 78

Massime precedenti Vedi: N. 17823 del 2022 Rv. 283103-01, N. 1975 del 1999 Rv. 213294-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 80 del 2001 Rv. 218767-01

Sez. 6, Sentenza n. 36921 del 08/07/2025 Ud. (dep. **12/11/2025**) Rv. **288924-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: VALLONE FRANCESCO (CUI 0604QBD). P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 05/07/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Valorizzazione di riferimenti temporali antecedenti al periodo in contestazione - Funzionale ad affermare l'esistenza del sodalizio e la sua operatività anche in tale epoca - Modifica dell'imputazione - Esclusione.

In tema di associazione di tipo mafioso, la valorizzazione di riferimenti temporali antecedenti al periodo in contestazione non comporta modifica dell'imputazione, nel caso in cui sia funzionale unicamente ad affermare l'esistenza del sodalizio e la sua operatività in tale epoca.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10989 del 2023 Rv. 284427-01, N. 24932 del 2023 Rv. 284846-04

Sez. 6, **Sentenza n. 37629 del 02/07/2025** Ud. (dep. 18/11/2025) Rv. **288929-04**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PMT C/ DELLE VERGINI LUDOV. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 23/05/2024

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Riferimento alle sole dichiarazioni verbalizzate - Esclusione - Riferibilità anche a quelle non verbalizzate - Sussistenza - Precisazioni.

In tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, il divieto sancito dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed opera anche nel caso in cui tali dichiarazioni, pur verbalizzabili, non siano state documentate, restando ammessa la testimonianza solo per dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49522 del 2003 Rv. 227425-01, N. 13205 del 2017 Rv. 269327-01, N. 43896 del 2018 Rv. 274223-01 Rv. 274223-01, N. 13465 del 2010 Rv. 246738-01, N. 46606 del 2007 Rv. 238710-01, N. 38560 del 2014 Rv. 261470-01, N. 39800 del 2017 Rv. 270880-01, N. 56995 del 2017 Rv. 271747-01

Massime precedenti Difformi: N. 33821 del 2014 Rv. 263219-01, N. 150 del 2013 Rv. 254678-01

Massime precedenti Vedi: N. 25295 del 2014 Rv. 259780-01, N. 41090 del 2012 Rv. 253374-01, N. 15760 del 2017 Rv. 269573-01, N. 4800 del 2013 Rv. 255203-01, N. 29172 del 2020 Rv. 279811-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36747 del 2003 Rv. 225468-01 Rv. 225469-01

Sez. 6, **Sentenza n. 37629 del 02/07/2025** Ud. (dep. 18/11/2025) Rv. **288929-03**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PMT C/ DELLE VERGINI LUDOV. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 23/05/2024

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Prova dichiarativa - Inutilizzabilità - Rinnovazione della prova - Possibilità - Condizioni - Limiti.

In tema di prova dichiarativa, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento per violazione delle regole di assunzione della prova non determina una preclusione processuale alla rinnovazione dell'atto, potendo il giudice procedere a nuova escussione secondo il modello legale, salvo che la rinnovazione sia materialmente o giuridicamente impossibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43596 del 2018 Rv. 274013-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 37629 del 02/07/2025** Ud. (dep. 18/11/2025) Rv. 288929-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PMT C/ DELLE VERGINI LUDOV. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 23/05/2024

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Qualificazione del dichiarante - Potere di verifica da parte del giudice - Sussistenza - Criteri - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste da attribuire al dichiarante, spetta al giudice il compito di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al predetto della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni sono rese, con conseguente sua escussione non in veste di testimone, ma nella qualità corrispondente alla posizione processuale effettivamente rivestita. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione del dichiarante come soggetto da esaminare con le garanzie proprie dell'indagato, operata dal giudice di merito in ragione di elementi indiziari emersi nel corso dell'escussione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25425 del 2020 Rv. 279606-01, N. 20098 del 2016 Rv. 267129-01, N. 39498 del 2021 Rv. 282030-01, N. 51840 del 2013 Rv. 258069-01, N. 46203 del 2019 Rv. 277947-01

Massime precedenti Difformi: N. 43232 del 2008 Rv. 241942-01, N. 29357 del 2019 Rv. 276856-01, N. 24300 del 2015 Rv. 263908-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246581-01

Sez. 6, **Sentenza n. 37629 del 02/07/2025** Ud. (dep. 18/11/2025) Rv. 288929-02

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PMT C/ DELLE VERGINI LUDOV. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 23/05/2024

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Qualificazione del dichiarante ad opera del giudice - Sua iscrivibilità nel registro delle notizie di reato - Criteri - Individuazione - Fattispecie.

In tema di prova dichiarativa, la qualificazione, ad opera del giudice, del dichiarante come soggetto iscrivibile nel registro delle notizie di reato non può fondarsi esclusivamente sul suo coinvolgimento in vicende in astratto suscettibili di rilevanza penale, ma richiede che queste ultime presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini, se non ammettendo necessariamente l'esistenza di responsabilità penali, nonché l'emersione di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti. (Fattispecie antecedente alla riscrittura dell'art. 335, comma 1, cod. proc. pen. per effetto dell'art. 15, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25390 del 2025 Rv. 288177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246581-01, N. 23868 del 2009 Rv. 243417-01, N. 33583 del 2015 Rv. 264479-01

Sez. 6, **Sentenza n. 36539 del 22/05/2025** Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. 288927-05

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Imputato: ALESSANDRIA SERAFINO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 30/10/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Organismi delocalizzati delle cd. mafie storiche - Aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen - Accertamento - Criteri - Indicazione.

In tema di associazione mafiosa, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. con riguardo a organismi delocalizzati delle cd. mafie storiche non può fondarsi sui soli tratti organizzativi del sodalizio, su presunzioni o su fatti notori, essendo necessario l'accertamento, con riferimento alla specifica articolazione territoriale, che l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi si traduca in un intervento di particolare dimensione in strutture produttive dirette a prevalere su quelle che offrano beni o servizi analoghi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Cod. Pen. art. 416 bis com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2024 Rv. 286005-02 Rv. 286005-03, N. 6547 del 2012 Rv. 252114-01, N. 52094 del 2014 Rv. 261334-01, N. 9108 del 2020 Rv. 278796-01, N. 23890 del 2021 Rv. 281463-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259589-01

Sez. 6, **Sentenza n. 36539 del 22/05/2025** Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. 288927-04

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Imputato: ALESSANDRIA SERAFINO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 30/10/2023

623005 STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - Importazione - Perfezionamento del reato - Conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore - Sufficienza - Esclusione - Gestione delle attività di trasferimento - Necessità.

Ai fini del perfezionamento del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, essendo necessaria l'assunzione, da parte dell'importatore, della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 37350 del 2024 Rv. 287028-01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949-04, N. 27998 del 2011 Rv. 250560-01, N. 37478 del 2014 Rv. 260276-01, N. 13083 del 2025 Rv. 287964-03, N. 40044 del 2022 Rv. 283942-01, N. 9854 del 2024 Rv. 286165-01

Massime precedenti Difformi: N. 38368 del 2023 Rv. 284960-01, N. 54188 del 2016 Rv. 268749-01, N. 3950 del 2012 Rv. 251736-01, N. 21266 del 2025 Rv. 288420-01, N. 6781 del 2014 Rv. 259284-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 36539 del 22/05/2025 Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. 288927-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Imputato: ALESSANDRIA SERAFINO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 30/10/2023

671007 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE - Valutazioni espresse in sede cautelare - Effetti - Vincolatività per il giudice di merito - Esclusione - Obbligo qualificato di motivazione - Esclusione.

In tema di giudizio abbreviato, le valutazioni espresse in sede cautelare, anche nel caso in cui abbiano condotto all'annullamento dell'ordinanza per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, non vincolano il giudice del merito, né gli impongono un obbligo qualificato di motivazione. (Vedi: Sez. U, n. 20 del 1993, Rv. 195352-01; Sez. U, n. 11 del 1994, Rv. 198213-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12745 del 2024 Rv. 286199-01, N. 13407 del 2021 Rv. 281055-01, N. 36198 del 2021 Rv. 281972-03, N. 25520 del 2025 Rv. 288186-01, N. 32929 del 2009 Rv. 244976-01, N. 54045 del 2017 Rv. 271734-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227359-01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

Sez. 6, Sentenza n. 36539 del 22/05/2025 Ud. (dep. 10/11/2025) Rv. 288927-02

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Imputato: ALESSANDRIA SERAFINO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 30/10/2023

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Prove assunte nel giudizio dibattimentale "parallelo" - Rinnovazione istruttoria in appello - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, non deve farsi luogo a rinnovazione istruttoria ove la stessa sia finalizzata ad acquisire prove o documenti assunti nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato nei confronti dei concorrenti nel reato ovvero ad escutere testi già auditi in tale giudizio, non trattandosi di prove qualificabili come «sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado» ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la loro novità deriva esclusivamente dalla scelta del rito alternativo e dalla conseguente rinuncia al diritto di difendersi provando. (Vedi: Sez. U, n. 930 del 1996, Rv. 203427-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 111 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48093 del 2018 Rv. 274230-01, N. 5629 del 2022 Rv. 282585-01, N. 3028 del 2024 Rv. 285745-01, N. 16477 del 2022 Rv. 283317-01, N. 2910 del 2025 Rv. 287482-02

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266820-01

Sez. 6, Sentenza n. 36539 del 22/05/2025 Ud. (dep. **10/11/2025**) Rv. **288927-03**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA - D'ARCANGELO FABRIZIO .. Imputato: ALESSANDRIA SERAFINO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 30/10/2023

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Estorsione contrattuale - Beneficiario del rapporto negoziale - Concorso nel reato - Mera consapevolezza della modalità estorsiva - Insufficienza - Apporto causale - Necessità.

In tema di estorsione contrattuale, la consapevolezza del beneficiario circa la modalità estorsiva di formazione del rapporto negoziale, se non accompagnata da un apporto causale concreto, materiale o morale, si risolve in mera connivenza e non integra responsabilità concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31302 del 2025 Rv. 288558-01, N. 12434 del 2020 Rv. 278998-01, N. 27556 del 2019 Rv. 276118-01